



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 78

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 settembre 2013

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	Pag. 5
--	--------

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i>	Pag. 6
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 16

2^a - Giustizia:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 17
<i>Plenaria</i>	» 17

4^a - Difesa:

<i>Plenaria</i>	» 20
---------------------------	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 22
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 25

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	» 29
<i>Plenaria</i>	» 29

7^a - Istruzione:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 32
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 146
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	» 149

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	» 150
---------------------------	-------

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Comitato ristretto disegni di legge nn. 135 e connessi (Riunione n. 1)</i>	» 154
<i>Plenaria</i>	» 154
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25)</i>	» 157
<i>Comitato ristretto disegno di legge n. 287 (Riunione n. 1)</i>	» 158

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	159
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	164
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)</i>	»	170
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	171
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	»	172
<i>Plenaria</i>	»	172

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	179
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	»	181

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 11 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Plenaria

39^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(396) Loredana DE PETRIS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario

(406) FRAVEZZI ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(432) Stefano ESPOSITO ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(559) CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(685) Anna FINOCCHIARO ed altri. – Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

- e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Continua la discussione generale.

Il senatore MARAN (*SCpI*) sottolinea le difficoltà che si riscontrano nel concepire un'ipotesi di riforma della legge elettorale. Infatti, il ritorno al sistema proporzionale se consente di rappresentare le identità politiche attuali, trascura il dato di una accentuata mobilità dell'elettorato. D'altro canto, la composizione disomogenea delle due Camere potrebbe persistere anche a seguito dell'introduzione di alcuni correttivi, se non si rimuove la differenza di età minima prevista per l'elettorato attivo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Anche il ripristino della legge Mattarella implica una revisione, assai complessa, dell'estensione dei collegi, visto che si sono determinati notevoli mutamenti demografici. Né si può sperare che un sistema maggioritario per collegi produca una maggioranza certa, in presenza di tre schieramenti politici con un consenso elettorale sostanzialmente equivalente, a meno che non si ricorra a un ballottaggio nazionale fra le maggiori coalizioni o si introduca l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, con un sistema elettorale coerente.

Per tali ragioni, la soluzione più efficace appare quella di correggere gli elementi di possibile contrasto con la Costituzione già individuati dalla Corte di Cassazione, cioè l'assenza di una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza e la mancanza di un effettivo collegamento fra elettori ed eletti.

Il superamento delle degenerazioni prodotte dal meccanismo della lista bloccata sarebbe possibile, a suo avviso, con collegi elettorali più piccoli, coincidenti con il territorio delle province. Quanto al premio di maggioranza, se davvero si vuole attuare il principio della democrazia governante, è necessario prevedere un secondo turno di ballottaggio, qualora la lista o la coalizione vincente non raggiunga una certa soglia, sufficientemente elevata. A suo avviso, la riforma della legge elettorale dovrebbe consentire all'elettore di giudicare la qualità dei candidati, contrastare la frammentazione delle forze politiche, preservare il bipolarismo ed evitare la formazione di coalizioni elettorali artificiose.

Il disegno di legge preannunciato dal suo Gruppo propone un sistema misto, diretto a risolvere i difetti di quello vigente, con particolare riguardo all'attribuzione del premio di maggioranza, ma anche quelli – non meno dannosi – del collegio uninominale. In particolare, prevede l'attribuzione del 50 per cento dei seggi con metodo proporzionale sulla base di collegi plurinominali; il restante 50 per cento dei seggi sarebbe attribuito con metodo maggioritario sulla base di collegi uninominali. Il pre-

mio di governabilità sarebbe conferito, fino al 55 per cento dei seggi, al raggruppamento che superi la soglia minima del 40 per cento dei voti validi espressi: in caso di mancato raggiungimento di tale soglia, si svolgerebbe un turno di ballottaggio fra quanti hanno ottenuto complessivamente più seggi nel primo turno; in tale caso sarebbe ammesso anche l'apparentamento tra liste non coalizzate al primo turno. Il sistema si completa con l'indicazione di una soglia di sbarramento unica, su base nazionale, per entrambi i rami del Parlamento. Lo stretto collegamento degli eletti con gli elettori e con il territorio di riferimento è assicurato dai collegi uninominali per la quota di seggi attribuita con metodo maggioritario e con un minor dimensionamento dei collegi plurinominali per quella attribuita con metodo proporzionale.

L'ipotesi di riforma, dunque, manterrebbe la sua validità qualora in sede di revisione costituzionale prevalesse l'orientamento verso il modello del premierato. Invece, nel caso in cui si optasse per il semipresidenzialismo, ne discenderebbe l'adozione di un sistema basato sul doppio turno di collegio, tipico dell'ordinamento francese.

Conclude, esprimendo riserve sull'ipotesi prospettata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, di introdurre la preferenza negativa, sperimentata in alcuni Paesi africani per contrastare l'ascesa di «arrampicatori sociali» e scoraggiare processi di innovazione. A suo avviso, l'introduzione di elementi manipolativi nella legge elettorale dovrebbe rimanere ancorata a esperienze consolidate nel panorama europeo.

Il senatore ZANDA (PD) sottolinea la connessione della crisi politica e istituzionale con la situazione di recessione dell'economia nazionale. In tal modo, si comprende il rilievo della riforma elettorale e si giustifica la dichiarazione d'urgenza condivisa dalle forze politiche in entrambi i rami del Parlamento. Il mantenimento della vigente legge elettorale, a prescindere dall'imminenza delle elezioni politiche, grava sulla dignità democratica del Paese e sulla sua credibilità internazionale. Ne sono testimonianza le oscillazioni della borsa e del differenziale tra il rendimento dei titoli nazionali e di quelli tedeschi, anche a causa degli eventi parlamentari e della crisi istituzionale.

Auspica che il Senato approvi in tempi brevi la modifica della legge elettorale, consentendo alla Camera dei deputati di svolgere, a sua volta, un esame approfondito. È chiara la posizione del Partito Democratico, favorevole a un sistema elettorale basato su collegi uninominali e doppio turno, ma vi è la disponibilità per perseguire una soluzione diversa, largamente condivisa. Anzitutto, si dovrebbero modificare le regole per l'attribuzione del premio di maggioranza, oggi particolarmente consistente anche senza il raggiungimento di una soglia minima di consensi. Inoltre, si dovrebbe prendere atto che il meccanismo delle liste bloccate è rigettato ormai in modo generalizzato, oltre ad apparire lesivo della Costituzione; infine, si dovrebbe prevenire la disomogeneità della composizione dei due rami del Parlamento, che contraddice la principale ragione di essere del premio di maggioranza, cioè la governabilità del sistema.

Un ulteriore elemento che il Parlamento dovrebbe tenere in considerazione in sede di riforma elettorale è quello di un più avanzato equilibrio di genere.

Conclude, sottolineando l'obiettivo difficoltà tecnica di redigere un nucleo di disposizioni per la riforma della legge elettorale, per cui potrà rendersi utile la costituzione di un comitato ristretto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) condivide l'osservazione del senatore Maran, secondo il quale la legge vigente non ha prodotto gli attesi esiti di governabilità, ma le censure di illegittimità costituzionale riguardano anche l'assoluta mancanza di collegamento tra elettori e loro rappresentanti. Respinge le critiche rivolte dallo stesso senatore Maran alla proposta di riforma avanzata dal suo Gruppo, che si ispira a modelli in uso in Spagna e in Svizzera, e nota che il ricorso a un secondo turno di ballottaggio favorirebbe comunque la formazione di coalizioni strumentali, mentre un nucleo di parlamentari cosiddetti «grigi» avrebbe una funzione livellante, nel senso di favorire la convergenza delle posizioni politiche.

Quanto alle critiche rivolte ieri dal senatore Pizzetti, ritiene che l'impressione di confusione dipenda dal pregiudizio che gli interlocutori riservano alle proposte del Gruppo del Movimento 5 Stelle e dal timore che gli elettori incidano ai fini del successo o dell'insuccesso dei candidati anche di altre liste elettorali.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ribadisce la posizione del Partito Democratico, favorevole all'introduzione del doppio turno di collegio, ma anche la consapevolezza che nella fase attuale è necessario perseguire un'intesa con gli altri partiti politici. A suo avviso, non è sufficiente correggere il dato della disomogeneità nella composizione dei due rami del Parlamento e occorre intervenire per colmare il distacco tra società e politica, assicurando il collegamento degli elettori con i candidati piuttosto che con i partiti.

A suo avviso, se si assume la responsabilità nei confronti del Paese, si potrà determinare un'apertura anche ai fini della revisione costituzionale, per cui auspica un esame senza pregiudizi. In particolare, nota che il passaggio a un sistema maggioritario non ha sanato i fallimenti della legge proporzionale e ritiene che la governabilità possa essere assicurata con entrambi i modelli.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, nota che da alcune simulazioni realizzate in ambito scientifico emerge la variabilità dei risultati in termini di seggi, a seconda del modello elettorale utilizzato. In ogni caso non si realizzerebbe una composizione omogenea di Camera e Senato, né la garanzia di maggioranze stabili.

La PRESIDENTE osserva che la raccolta delle simulazioni elettorali è di particolare importanza: infatti, spesso le riforme elettorali hanno prodotto risultati diversi da quelli che si attendevano.

Propone di rinviare il seguito dell'esame e di invitare coloro che hanno avanzato richieste di audizione in relazione all'esame dei disegni di legge in titolo a produrre contributi in forma scritta, tenuto conto che l'iter d'esame deve corrispondere all'esigenza di celerità imposta dalla dichiarazione d'urgenza deliberata dal Senato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (PD) richiama i temi principali oggetto delle disposizioni del decreto-legge sottolineando il proposito del Governo di risolvere la questione del precariato nella pubblica amministrazione, con norme articolate a seconda dei settori di riferimento e fermo rimanendo il principio del concorso pubblico. L'esame parlamentare potrà verificare l'adeguatezza delle regole introdotte e indicare possibili aggiustamenti. Ricorda anche la costituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e le disposizioni riferite alla CIVIT.

Passa quindi ad illustrare nel dettaglio il decreto-legge. L'articolo 1 reca disposizioni volte a ridurre le spese per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione. I commi da 1 a 4 riguardano le spese per auto di servizio e buoni taxi, ed estendono al 2015 il divieto – già vigente fino al 2014 – di acquistare autovetture e stipulare contratti di locazione finanziaria che abbiano per oggetto autovetture. I successivi commi da 5 a 7 concernono la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, il cui limite non potrà eccedere il 90 per cento della spesa prevista per il 2013. Sono esclusi dall'applicazione di tale limite le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario.

L'articolo 2 interviene in materia di accesso nelle pubbliche amministrazioni e di revisione della spesa per il personale. Il comma 1 modifica il decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito in legge, in tema di organico soprannumerario delle pubbliche amministrazioni e di accesso al pensionamento dei lavoratori in soprannumero. In base al comma 2 gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione della disciplina sulla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 disciplina i casi in cui sia stata dichiarata l'ec-

cedenza di personale dovuta a ragioni funzionali o finanziarie. I commi 4 e 5 recano due norme di interpretazione autentica, relative ai limiti di permanenza in servizio per i dipendenti pubblici. Il comma 6 contiene una interpretazione autentica sulla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici in soprannumero che possano conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015. Il comma 7 riguarda l'assunzione di personale per le amministrazioni pubbliche ivi indicate, prevedendo il termine del 31 dicembre 2013 per l'adozione dei rispettivi regolamenti di organizzazione, e il comma 8 disciplina il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali per le medesime amministrazioni. Il comma 9 contiene una interpretazione autentica dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999 per le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 10 estende, con decorrenza 1° gennaio 2014, a tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT, con esclusione degli organi costituzionali, le disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina la rilevazione della consistenza del personale e delle relative spese; modifiche a tale sistema di rilevamento sono recate dal comma 11 ed estese alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Il comma 12 estende agli anni 2013 e 2014 la vigenza delle disposizioni derogatorie in materia di assunzione di personale per il Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo. Il comma 13 autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ad assumere 3 unità dirigenziali.

L'articolo 3 interviene sul tema della mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate. Il comma 1 introduce la possibilità di un passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia di personale, dirigenziale e non, delle amministrazioni pubbliche, in situazioni di soprannumerarietà e di eccedenza. Il comma 2 autorizza accordi delle società (non quotate in borsa) controllate dalla pubblica amministrazione per realizzare – senza necessità del consenso del lavoratore – processi di mobilità interni alle diverse società. Ai sensi del comma 3, tali processi assumono carattere prioritario, rispetto a nuove assunzioni. Il comma 4 prevede una rilevazione delle eccedenze del personale, da comunicare alle rappresentanze sindacali e al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Ai sensi del comma 5, l'ente controllante provvede in tempi celeri alla riallocazione del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate, anche da enti diversi, purché nell'ambito regionale. In base al comma 6, con specifici accordi si può procedere anche a trasferimenti al di fuori del territorio regionale. Il comma 7, infine, autorizza le società partecipate a farsi carico, per non più di tre anni, di una quota (non superiore al 30 per cento) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, senza oneri per la finanza pubblica. Le somme corrisposte dalla società

cedente alla società cessionaria non costituiscono imponibile a fini tributari.

L'articolo 4 reca disposizioni in tema di immissione in servizio di vincitori e idonei di concorsi e di precariato nel pubblico impiego. I commi 1 e 2, intervenendo sugli articoli 36 e 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), introducono disposizioni volte a rafforzare il principio in base al quale il ricorso al lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni è permesso esclusivamente per corrispondere a esigenze temporanee o eccezionali e, conseguentemente, a sanzionare più rigorosamente la stipulazione di contratti elusivi dell'obbligo di reclutamento tramite concorso. I commi da 3 a 10, nel loro complesso, si propongono il duplice obiettivo di favorire, entro il 31 dicembre 2015, l'assunzione prioritaria nelle pubbliche amministrazioni di coloro che sono collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2008 (che vengono prorogate al 31 dicembre 2015) e di favorire, entro il medesimo termine, l'avvio di nuove procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni. Tali obiettivi devono essere conseguiti tenendo conto dell'effettivo fabbisogno di personale nella pubblica amministrazione e nel rispetto dei limiti quantitativi derivanti dal principio costituzionale di un adeguato accesso dall'esterno nonché dei vincoli finanziari vigenti. A un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 5, è affidata la definizione dei criteri di distribuzione delle connesse risorse finanziarie. Inoltre, agli enti territoriali è consentito di assumere a tempo sulla base di un elenco regionale dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Sempre fino al 31 dicembre 2015 le pubbliche amministrazioni che prevedono di svolgere procedure di reclutamento nel prossimo triennio possono prorogare i contratti a termine stipulati con lavoratori che abbiano almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze. Il comma 10 detta disposizioni per l'attuazione delle predette misure da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti locali; un apposito DPCM è previsto per gli enti del servizio sanitario nazionale. Ulteriori misure prevedono, ai commi 11 e 12, l'esclusione dal regime comune dei contratti a termine per il personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia gestiti dai comuni e l'esenzione dal patto di stabilità interno per le aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi scolastici e per l'infanzia. I commi 13 e 14 prevedono, per il 2014 e il 2015, la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato funzionali alla ricostruzione e al recupero della città di L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal terremoto, mentre il comma 15 estende ai partecipanti ai concorsi per la magistratura ordinaria il pagamento di un contributo per le spese della procedura. Infine, il comma 16 introduce un regime semplificato per l'avvio delle procedure concorsuali relative al personale degli enti di ricerca.

L'articolo 5 modifica la disciplina organizzativa della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pub-

bliche (CIVIT) e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e trasferisce le funzioni finora spettanti alla suddetta commissione in materia di misurazione e valutazione della *performance* e in materia di qualità dei servizi pubblici, rispettivamente all'ARAN e al Dipartimento della funzione pubblica. I trasferimenti di funzioni sono intesi a concentrare l'attività della commissione sui compiti relativi alla garanzia della trasparenza e alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. L'articolo 6, ai commi 1 e 2, disciplina l'affidamento dei servizi di controllo del personale aeroportuale. Il comma 3 reca norme sul personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la vigilanza delle concessionarie autostradali. Il comma 4 dispone risorse finanziarie per l'avvio dell'attività dell'Autorità di regolazione dei trasporti. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 introducono speciali misure di protezione dei testimoni di giustizia, consentendo loro di accedere a un programma di assunzione per chiamata nominativa nelle pubbliche amministrazioni e applicando ad essi il diritto al collocamento con precedenza, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, senza oneri aggiuntivi. I commi 3, 4 e 5 recano disposizioni in materia di commissioni mediche per gli accertamenti dei requisiti psicofisici e per altri accertamenti sanitari relativi al personale del comparto sicurezza e difesa. I commi 6 e 7 concernono l'applicazione, per le pubbliche amministrazioni, della disciplina generale in materia di assunzioni obbligatorie di soggetti nell'ambito delle categorie protette. Il comma 8 corregge alcuni errori materiali nella recente disciplina in materia di credito di imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per lo svolgimento di attività formative nei loro confronti. Infine il comma 9 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 34, della legge di stabilità per il 2013, stabilendo che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato previste dalla richiamata legge possano essere effettuate, nel rispetto del limite di spesa di 272.000 euro e dell'attuale dotazione organica, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento di cui all'articolo 5, comma 1 della legge n. 103 del 1979.

L'articolo 8 (commi 1 e 4) incrementa di 1.000 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prorogando la validità delle graduatorie di concorsi pubblici e individua il limite annuale dell'autorizzazione di spesa per l'impiego del personale volontario.

L'articolo 9 reca disposizioni in merito alle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero. In particolare, il comma 1 consente l'assegnazione alle scuole italiane all'estero di un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curricolari, lettori e amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla cosiddetta *spending review*, in particolare all'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 10 introduce misure per il potenziamento delle politiche di coesione. Il comma 1 istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro delegato. Ai successivi commi è affidata la ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia e la copertura dei relativi oneri finanziari.

L'articolo 11 disciplina il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e reca novelle all'articolo 188-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, si prevede l'obbligo di adesione al SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale e gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Possono altresì aderire al SISTRI su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli tenuti all'iscrizione obbligatoria. Si demanda a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la specificazione dei soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI. I commi da 2 a 5 stabiliscono i nuovi termini per l'operatività del SISTRI. Il comma 7 dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente si semplifichi periodicamente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, si individuino i requisiti tecnologici e organizzativi delle associazioni di utenti accreditate dal Ministero dell'ambiente che consentano la delega della gestione operativa del SISTRI, si rideterminino i contributi a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita e si determinino le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi. Il comma 14 modifica l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, ove si fa divieto agli operatori economici dei settori petrolifero, della produzione, trasmissione o commercializzazione dell'energia elettrica e del trasporto o distribuzione del gas naturale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo e si incarica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di vigilare sull'osservanza della disposizione, mediante accertamenti a campione e nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e comunque superiore a circa 482 milioni di euro.

L'articolo 12, ai commi 1 e 2, dispone in merito alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto. I successivi commi da 3 a 5 dettano disposizioni in materia di gestione commissariale di imprese di interesse strategico nazionale, mentre i restanti commi 6 e 7 riguardano specificamente la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva. In particolare, il comma 1 autorizza la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'Ilva, che abbiano già ottenuto giudizio positivo di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tali discariche dovranno essere destinate esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività del suddetto impianto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale. Secondo quanto disposto dal comma 2, le modalità di costruzione e di gestione delle suddette discariche debbono essere definite entro trenta giorni dal-

l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e su proposta del sub-commissario previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 a supporto del commissario straordinario, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali. In base al comma 4, si prevede che i finanziamenti a favore dell'impresa commissariata, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani, siano prededucibili ai sensi dell'articolo 182-*quater* del regio decreto n. 267 del 1942, riguardante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il comma 6 dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro dell'ambiente, su proposta del sub-commissario, nel rispetto delle prescrizioni dell'AIA, emani un decreto per individuare le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto, sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, prevedendo anche misure di compensazione ambientale per i comuni interessati. Il comma 7, infine, dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 siano totalmente a carico dell'Ilva e non della finanza pubblica.

La PRESIDENTE propone di svolgere la discussione generale nella seduta già convocata per domani, giovedì 12 settembre, alle ore 14; in quell'occasione sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

La PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 12 settembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

Sottocommissione per i pareri

21^a Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 20.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FINOCCHIARO (PD), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 20,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Sottocommissione per i pareri

11^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo: parere non ostativo.

Plenaria

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(112) PALMA. – *Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nell'ultima seduta erano stati espressi i pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti.

Il senatore LUMIA (PD) segnala l'assenza del relatore Casson.

Il presidente PALMA fa presente di essere a conoscenza del fatto che il senatore Casson non avrebbe potuto partecipare alla seduta e pertanto lo sostituisce.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira l'emendamento 1.4.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori LUMIA (PD) e CAPPELLETTI (M5S), gli identici emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5, posti ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 1.6 decade per assenza del presentatore.

L'emendamento 1.7, posto ai voti, risulta approvato.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) ritira l'emendamento 1.8, identico all'emendamento 1.9 dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

L'emendamento 1.10, posto ai voti, è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.11.

Si passa alla votazione degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Dopo dichiarazioni di voto del senatore BARANI (GAL), il quale osserva che tutti gli emendamenti da lui presentati diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 mirano a individuare condotte disciplinarmente perseguibili mutate dal codice deontologico approvata dall'Associazione nazionale magistrati, l'emendamento 1.0.1, posto ai voti non è approvato.

Parimenti, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11.

Il senatore BARANI (*GAL*), nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 1.0.12 da lui presentato, fa presente come esso intende anticipare – anche in questo caso dando forza di legge ad una disposizione del codice deontologico dei magistrati – la disciplina sulle candidature dei magistrati negli enti locali in corso di approvazione delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Sono parimenti respinti gli emendamenti 1.0.13 e 1.0.14.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti 2.1 e 2.2, gli identici emendamenti 3.1 e 3.2, l'emendamento 3.3 e l'emendamento 3.4, identico all'emendamento 3.5 decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione conferisce quindi l'incarico al senatore Casson a riferire all'Assemblea sul testo approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta pomeridiana di martedì prossima il senatore D'Ascola presenterà una nuova proposta di testo unificato sul reato di tortura.

Egli ritiene che il relativo termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe essere fissato nella successiva giornata di mercoledì 18 settembre, in modo da consentire l'approvazione del disegno di legge nella seduta di giovedì.

Ciò consentirà anche di dedicare le giornate di martedì e mercoledì all'approvazione del disegno di legge in materia di sanzioni alternative e messa alla prova al quale la settimana scorsa è stato unificato anche il disegno di legge n. 110 in materia di depenalizzazione.

Fa presente altresì che nella mattinata di martedì 17 potrà essere svolta l'audizione del dirigente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia con la quale si darà avvio all'indagine conoscitiva sul sistema carcerario.

La seduta termina alle ore 15,40.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Plenaria

20^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DIVINA

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(615) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate*

(733) AMATI ed altri. – *Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 settembre scorso.

Il presidente DIVINA, dopo aver riepilogato brevemente l'iter dei provvedimenti, informa la Commissione dei contenuti di una missiva del ministro della Difesa, pervenuta da pochi minuti.

In particolare, dopo aver dato conto dell'impossibilità di assicurare la presenza del Governo nell'odierna seduta a causa di improrogabili impegni istituzionali dello stesso Ministro e dei Sottosegretari di Stato, il testo sottolinea la presenza di rilevanti aspetti di criticità nel disegno di legge n. 733 (rappresentati, oltre che dalla Difesa, anche da altri settori del comparto difesa e sicurezza), in base ai quali sarebbe opportuno mantenere parametri fisici omogenei, al fine di non ingenerare asimmetrie per il reclutamento di personale che, in alcuni casi, seppur appartenente a istituzioni diverse, svolge di fatto analoghe funzioni.

La relatrice AMATI (*PD*) esprime avviso negativo sui contenuti della missiva del ministro della Difesa, reputandola tardiva e non rispettosa della lunga opera di approfondimento e di analisi compiuta dalla Commissione. Inoltre, essa sembrerebbe confliggere con l'atteggiamento di neutralità (concretatosi nella rimessione alle valutazioni della Commissione), più volte rappresentato dai sottosegretari intervenuti nel dibattito.

Ribadisce quindi l'opportunità di procedere ad una sollecita approvazione del disegno di legge n. 733, assunto dalla Commissione a base del prosieguo dei lavori lo scorso 31 luglio e che recepisce numerose e giuste istanze provenienti dalla società civile.

Concorda con la relatrice il senatore Giuseppe ESPOSITO (*PdL*), osservando che, in questa come nella scorsa legislatura, sembra materializzarsi, sui provvedimenti, un atteggiamento contrario da parte dell'amministrazione della Difesa.

Tale posizione – che appare peraltro discutibile nel merito - non può, in ogni caso, condizionare l'attività sovrana del legislatore e pertanto, a suo avviso, sarebbe opportuno procedere alla votazione finale del disegno di legge n. 733.

Sempre in favore di una sollecita conclusione dell'esame dei disegni di legge intervengono anche i senatori VATTUONE (*PD*) ed ALICATA (*PdL*).

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce infine, con l'astensione del senatore ALBERTINI (*SCpI*) e del presidente DIVINA (*LN-Aut*), mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 733.

Con riferimento al disegno di legge n. 615, il presidente DIVINA precisa quindi che ne verrà proposto l'assorbimento nel disegno di legge n. 733.

La seduta termina alle ore 9,15.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Plenaria

67^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII-bis, n. 2) Relazione ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

(Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo, riguardante l'impatto stimato delle misure incluse nel decreto-legge n. 102 all'esame alla Camera dei deputati e comprendente una prima analisi della situazione economica, in vista della presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze (DEF) 2013.

Ricorda che le misure previste nel decreto riguardano un ulteriore pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione rispetto a quelli già disposti dal decreto-legge n. 35 del 2013, il rifinanziamento della cassa integrazione guadagni, un'ulteriore salvaguardia dei lavoratori dall'innalzamento dei requisiti d'accesso al pensionamento, misure a sostegno delle famiglie su mutui per la prima casa ed affitti, nonché il riordino della tassazione sugli immobili.

Il complesso delle nuove misure lascerà inalterato l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, riflettendosi unicamente sul fabbisogno finanziario e sul debito.

In merito alla situazione economica, la Relazione riporta la stima preliminare del prodotto interno lordo riferita al secondo trimestre, diffusa dall'ISTAT il 10 agosto, che registra una contrazione di 0,2 punti percentuali, migliore delle aspettative dei principali previsori, mentre, per il dettaglio delle componenti del PIL, rimanda alla nota sui dati di contabilità trimestrale che è stata diffusa ieri dall'ISTAT.

La cosiddetta «crescita acquisita» fino a tutto il secondo trimestre del 2013 è indicata come pari a -1,7 per cento, maggiore di quella prevista nel quadro macroeconomico del DEF, pari al -1,3 per cento per l'intero anno, prevalentemente a causa del risultato negativo del primo trimestre e di alcune revisioni statistiche al profilo del PIL del 2012. Tuttavia, le ultime informazioni disponibili sembrano confermare, secondo il Governo, l'ipotesi avanzata nel DEF di una ripresa dell'attività economica nella seconda parte dell'anno.

Rileva, peraltro, che i conti economici trimestrali dell'Istat, al secondo trimestre 2013, certificano che la variazione acquisita per il 2013 è pari a -1,8%.

La Relazione sottolinea alcuni segnali favorevoli provenienti dal livello della produzione industriale, che ha interrotto la tendenza alla caduta nel secondo trimestre dell'anno, dagli ordinativi, inclusi quelli provenienti dall'interno, e dagli indicatori di fiducia. Queste tendenze iniziano a rafforzarsi e a estendersi dall'industria ad altri settori dell'economia. Gli indicatori di fiducia delle famiglie e l'andamento delle vendite al dettaglio prefigurano un miglioramento nella domanda interna nel suo complesso nel corso dei prossimi mesi, con effetti favorevoli sul settore dei servizi. Sono confortanti anche gli ultimi dati sulle esportazioni. L'andamento del credito all'economia fornisce ancora segnali contrastanti: la mancanza di un'adeguata espansione potrebbe costituire un fattore di rischio per le prospettive di ripresa.

La valutazione dell'impatto sull'economia dell'ammontare aggiuntivo di pagamenti dei debiti per 7,2 miliardi di euro nel 2013 rispetto alla legislazione vigente (decreto-legge n. 35 del 2013) assume che la maggiore iniezione di liquidità nel 2013, se attuata in tempi sufficientemente rapidi, darà alle imprese benefici, in termini di maggiori investimenti, produzione e consumi.

Rispetto alla legislazione vigente, i pagamenti aggiuntivi dei debiti pregressi della pubblica amministrazione producono, secondo le stime del Governo, un aumento della crescita del PIL pari a 0,1 per cento nel 2013 e a 0,2 per cento nel 2014, mentre l'effetto è nullo nel 2015. Il miglioramento della crescita è principalmente riconducibile alla maggiore crescita degli investimenti e, in misura minore, dei consumi.

Gli ulteriori pagamenti di debiti pregressi della pubblica amministrazione pari a 7,2 miliardi di euro (circa 0,5 per cento del PIL) determinano, ai sensi del decreto-legge n. 102 del 2013, un aumento dell'emissione di titoli del debito pubblico di pari importo. Tale maggiore debito pubblico sarà considerato nella valutazione del rispetto della regola del debito prevista dal *Fiscal compact* e applicata all'Italia nel 2015 sui dati dei tre

esercizi precedenti, che quindi includono anche il 2013. La precedente misura di pagamento dei debiti pregressi (decreto-legge n. 35 del 2013) aveva prodotto un aumento del debito pubblico pari a circa l'1,3 per cento del PIL nel 2013. Esso è stato considerato come un aumento del debito pubblico dovuto ad un aggiustamento *stock-flusso* e la sua valutazione, da parte del Consiglio europeo, ai fini dell'applicazione della regola sul debito è stata assimilata ai cosiddetti «fattori rilevanti». Va tuttavia appurato se tale debito pubblico aggiuntivo sia compatibile con il profilo di riduzione previsto dalla predetta regola.

La cancellazione del pagamento della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale di proprietà, a decorrere dal 2013, ha inoltre effetti positivi sul reddito disponibile delle famiglie, liberando risorse che dovrebbero, almeno in parte, essere destinate ai consumi già dal 2013.

L'insieme delle misure per il settore immobiliare contenute nei provvedimenti adottati di recente dal Governo (anche non facenti parte del decreto-legge n. 102 del 2013, ma che costituiscono un insieme unico di iniziative per il settore immobiliare) si tradurrebbe in un aumento del PIL pari a 0,1 punti percentuali a partire dal 2013, riconducibile quasi esclusivamente agli investimenti. Per avere un analogo effetto negli anni successivi le misure adottate nel 2013 dovrebbero essere rese strutturali.

A questo proposito, un punto essenziale è appurare se tale valutazione dell'effetto delle misure di sostegno al settore immobiliare sull'economia sia considerata al netto del presumibile effetto contrario esercitato dalle norme di copertura previste dal decreto-legge n. 102.

Le nuove stime di finanza pubblica per gli anni 2013-2017, elaborate sulla base delle nuove previsioni di crescita dell'economia e dell'impatto delle misure contenute nel decreto-legge n. 102, mostrano un peggioramento dei valori programmatici di indebitamento netto della pubblica amministrazione pari a circa 0,7 punti percentuali di PIL relativamente al solo biennio 2014-2015, mentre restano, viceversa, confermati gli obiettivi indicati nel DEF 2013 per gli anni 2016-2017. Sia il fabbisogno del settore statale sia il livello del debito pubblico aumentano di circa otto miliardi di euro, per effetto della nuova iniezione di liquidità prevista dal provvedimento di urgenza in questione.

Alla copertura finanziaria del provvedimento si fa fronte attraverso maggiori entrate IVA (925 milioni) connesse al pagamento dei debiti commerciali, la definizione, per 600 milioni di euro, di contenziosi nel settore dei giochi, l'acquisizione al bilancio di una quota delle entrate relative alla tariffa elettrica (300 milioni) e il ricorso a tagli di spesa per circa un miliardo di euro.

In relazione alla copertura di parte degli oneri del provvedimento mediante maggiore gettito IVA per circa 925 milioni di euro connesso all'incremento del pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione per 7,2 miliardi, andrebbe chiarito il motivo della diversa quantificazione rispetto a quanto analogamente previsto nel decreto-legge n. 35 del 2013, allorché il maggior gettito IVA era di circa 600 milioni, a fronte di un pagamento di debiti pregressi pari a 20 miliardi di euro.

In termini di bilancio dello Stato, le misure suddette determinano la necessità di ridefinire prudenzialmente il saldo netto da finanziare del 2013 in aumento di 8 miliardi di euro, in conseguenza, soprattutto, della previsione degli ulteriori circa 7,2 miliardi di euro da destinare ai pagamenti dei debiti pregressi degli enti territoriali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

68^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII-bis, n. 2) Relazione ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la discussione generale sul documento in titolo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni della sproporzione, rilevata dal relatore, riguardante il gettito IVA connesso al pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, dal momento che la previsione sul maggior gettito derivante dai 7,2 miliardi stanziati con il decreto legge IMU risulta pari a 925 milioni, mentre, con il decreto-legge n. 35 del 2013 che stanziava ben 20 miliardi, la stima del maggior gettito IVA era di soli 600 milioni.

Altresì, per quanto concerne specificatamente il decreto n. 102 sull'IMU domanda se risulti fondata la stima di un gettito pari a 600 milioni di euro atteso dalla definizione concordata del contenzioso in essere con le

società concessionarie dei giochi, considerato che, secondo fonti di stampa, le predette società non sarebbero propense a pagare la corrispondente sanzione pecuniaria.

Il sottosegretario GIORGETTI, nel riservarsi di approfondire in Assemblea la questione correlata alle previsioni sul gettito dell'IVA, fa presente, circa la seconda tematica, che la cifra di 600 milioni di euro si basa su una stima ponderata tale da ritenere che tale previsione sia congrua e perfettamente realizzabile, considerato il pesante contenzioso in essere tra lo Stato e le società concessionarie.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva che la previsione di 600 milioni di euro rappresenti comunque una perdita erariale, dal momento che l'ammontare del contenzioso si attesta su circa 2,5 miliardi di euro.

Il sottosegretario GIORGETTI ribadisce la fondatezza di tale previsione, alla luce delle complessità insite nel contenzioso, rilevando, peraltro, che il decreto-legge n. 102 risulta assistito da una clausola di salvaguardia finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

(111) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena

(113) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili

(666) CASSON ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale

(110) PALMA e CALIENDO. – Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice ZANONI (*PD*), in sostituzione del relatore Brogna, illustra il disegno di legge n. 925, adottato dalla Commissione di merito come testo base, segnalando, per quanto di competenza, che il testo attualmente all'esame del Senato risulta dall'unificazione di due precedenti proposte di legge di iniziativa parlamentare (AC 331 Ferranti e AC 927 Costa) e non è provvisto di relazione tecnica.

Al riguardo, fa presente che la Camera dei deputati ha provveduto a recepire nell'articolato la condizione posta dal parere della propria Commissione bilancio, subordinando – all'articolo 6, comma 1 – l'adeguamento dell'organico del personale penitenziario allo stanziamento delle corrispondenti risorse con idoneo provvedimento legislativo. L'articolo 1, che alle lettere *b*) e *c*) prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della detenzione domiciliare, obbliga – sempre in accoglimento di una condizione posta dal parere della Commissione bilancio – invece alla sola acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, anche quanto ai profili finanziari, secondo quanto stabilito dal secondo periodo dall'articolo 17, comma 2 della legge di contabilità, che però rappresenta una forma attenuata di controllo da parte delle Commissioni bilancio, le quali non possono far valere gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, inoltre, che il disegno di legge contiene una clausola generale di invarianza degli oneri. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti articoli.

In merito agli emendamenti, segnala la necessità di valutare, in relazione al testo, l'emendamento 1.3. Occorre valutare, poi, l'acquisizione della relazione tecnica sulla proposta 1.93, di cui risulta necessario comunque valutare la congruità della copertura. In merito all'emendamento 1.0.1, comma 4, fa presente la necessità di valutare l'inserimento dell'espressa previsione del parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Osserva che risulta, altresì, necessario valutare l'emendamento 2.36, circa la possibile insorgenza di casi di risarcimento statale sussidiario, ai sensi della normativa europea. Con riferimento alla proposta 7.0.1, rileva che comportano maggiori oneri i capoversi «Articolo 7-bis» e «Articolo 7-ter», mentre occorre valutare, a proposito del capoverso «Articolo 7-quinquies», se sia possibile la concessione dei contributi ivi previsti, senza ulteriori stanziamenti di bilancio. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede un chiarimento sulle conseguenze finanziarie dell'articolo 6, comma 1, riguardante l'adeguamento dell'organico del personale penitenziario.

Il presidente AZZOLLINI fa presente come tale previsione risulti necessaria per assicurare che l'adeguamento di organico venga disposto con un successivo provvedimento legislativo, previa verifica, da parte delle Commissioni bilancio delle due Camere, dell'idonea copertura finanziaria.

Il sottosegretario GIORGETTI si impegna a fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e rinvio dell'esame del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario GIORGETTI dà lettura di una Nota, messa a disposizione dei commissari, che fornisce alcuni chiarimenti sul testo del provvedimento, alla luce dei rilievi sollevati nella seduta di ieri dalla relatrice Chiavaroli.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

31^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Baretta.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica gli esiti dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé riunitosi. In tale sede ricorda di aver riferito in merito ai presumibili tempi di esame,

presso l'altro ramo del Parlamento, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, assegnato in sede referente alle Commissioni V e VI riunite della Camera e recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (Atto Camera n. 1544) nonché del disegno di legge delega, in una proposta di testo unificato, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Atti Camera n. 282, n. 950, n. 1122 e n. 1339). In base alle informazioni attualmente disponibili, ritiene ragionevole presumere che la 6^a Commissione potrà avviare l'esame dei predetti provvedimenti entro la fine del mese di settembre.

Ricorda altresì che, sempre nella riunione testé conclusasi dell'Ufficio di Presidenza, i Gruppi hanno stabilito di individuare i disegni di legge, di iniziativa parlamentare e assegnati in sede referente alla Commissione, di cui si ritiene prioritaria la trattazione. Essi provvederanno poi a segnalare i provvedimenti così individuati nel corso di una apposita riunione dello stesso Ufficio di Presidenza, da convocare nella giornata di giovedì prossimo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (PD) osserva in premessa che le disposizioni di specifico interesse per la Commissione, contenute nel provvedimento in titolo, riguardano in larga parte profili normativi di carattere squisitamente formale: per tale motivo ritiene preferibile rinviare al testo scritto della propria relazione per una loro più puntuale disamina.

Propone quindi alla Commissione di rinviare alla prossima settimana l'esame e la votazione del parere e di procedere, nella corrente seduta, ad avviare la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il presidente Mauro Maria MARINO, nel concordare con tali proposte, fa presente che il parere, tenuto conto dell'andamento dei lavori in seno alla Commissione di merito, potrà essere espresso entro la giornata di mercoledì prossimo. Chiede quindi al rappresentante del Governo se ritiene opportuno anticipare alla Commissione alcune valutazioni di merito.

Il sottosegretario BARETTA precisa che non vi sono specifiche osservazioni da formulare per quanto attiene strettamente agli ambiti di com-

petenza della 6^a Commissione, preannunciando quindi, limitatamente ad essi, una valutazione favorevole.

Il presidente Mauro Maria MARINO, preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Plenaria

28^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati circa 330 tra emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato al presente resoconto. Avverte quindi che, come convenuto nella seduta di ieri, si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati articolo per articolo.

In via preliminare, il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) dichiara di dare per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma.

Anche il senatore MARIN (*PdL*) dichiara a nome del suo Gruppo di dare per illustrate tutte le proposte emendative. Aggiunge poi la sua firma agli emendamenti presentati dal senatore Giro.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dalle senatrici Giannini e Puglisi, dal senatore Martini nonché l'e-

mendamento 4.0.4 della senatrice Granaiola e il connesso ordine del giorno n. 5.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) sottoscrive gli emendamenti 2.0.1, 3.0.1, 4.2, 4.4, 4.0.2, 5.0.2, 5.0.4, 6.1, 8.0.1, 9.16, 11.16 e 11.51.

Con riferimento all'articolo 1 il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) segnala di aver presentato gli emendamenti 1.8 e 1.24, che tendono ad inserire precise scadenze ai provvedimenti che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è tenuto ad adottare. Preannuncia peraltro che analoghe proposte emendative sono state presentate anche ad altri articoli, sempre nella prospettiva di fissare un tempo massimo di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'attuazione delle disposizioni legislative.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) illustra in particolare l'1.22 che mira a esplicitare i criteri che possono portare alla revoca del direttore generale di progetto, a causa di situazioni di incompatibilità.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) dà conto dell'1.14, sottolineando l'opportunità che al direttore generale di progetto non venga affidata la funzione di stazione appaltante per ragioni di legalità tenuto conto che la fase dell'appalto è in capo ad organi diversi. Quanto all'1.16 segnala la necessità di escludere l'attività di progettazione da quelle per le quali ci si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa S.p.a., la quale ha solo il compito di attrarre gli investimenti.

Segnala infine che l'emendamento 1.35 mira a stabilire le norme di priorità tra le azioni da mettere in campo per Pompei, menzionando prima la manutenzione ordinaria e straordinaria e poi gli interventi infrastrutturali.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

In sede di articolo 2 il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma, analogamente alle senatrici GIANNINI (*SCpI*), PUGLISI (*PD*) e DI GIORGI (*PD*).

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Passando all'articolo 3, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) dà conto del 3.3 che consente di confermare nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il personale comandato in modo da alleviare la sottorganizzazione del Dicastero stesso. Illustra altresì il 3.0.3 che incide sull'articolo 146 del Codice dei beni culturali, di recente modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»). Si tratta infatti di ripristinare la scadenza dell'autorizzazione paesaggistica prescrivendo un termine di 12 mesi successivi al quin-

quennio di efficacia della medesima, onde evitare scempi al paesaggio. Rammenta peraltro che in occasione dell'esame del predetto decreto-legge n. 69 furono presentati emendamenti trasversali in tal senso.

I senatori Rosa Maria DI GIORGI (*PD*) e CENTINAIO (*LN-Aut*) danno per illustrate le rispettive proposte emendative.

Dopo che sono stati dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 3, in sede di articolo 4 la senatrice PUGLISI (*PD*) dà conto del 4.2 che estende anche ai musei e agli archivi pubblici la possibilità di svolgere iniziative senza scopo di lucro esenti dal diritto d'autore. Quanto al 4.23 segnala l'esigenza di favorire l'acquisto di libri da parte di centri di formazione, biblioteche, archivi e scuole ampliando gli sconti sui libri stessi. Illustra altresì il 4.0.2 che istituisce un'apposita carta denominata «Valore cultura card» destinata a tutti gli insegnanti per l'accesso ai musei onde permettere l'aggiornamento professionale dei docenti, restituendo loro dignità e prestigio. Infine segnala che il 4.0.4 enfatizza il valore storico e culturale del carnevale, quale manifestazione tra le più antiche della tradizione popolare.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) illustra l'emendamento 4.10 che modifica il comma 2 dell'articolo 4 relativamente alla fruizione libera dei contributi scientifici finanziati con risorse pubbliche. L'emendamento allunga i tempi di messa a disposizione di tale materiale, tenuto conto che sei mesi sono a suo avviso troppo pochi per la penetrabilità di un contenuto scientifico.

I restanti emendamenti agli articoli 4 e 5 si danno per illustrati.

Passando all'articolo 6 la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto del 6.3, volto ad inserire le caserme dimesse e le scuole militari inutilizzate tra i beni statali da mettere a disposizione dei giovani artisti.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) illustra il 6.5 e il 6.10 che incidono in particolare sul canone di locazione onde abbassarlo ulteriormente. Le proposte chiedono rispettivamente di fissarlo ad un prezzo simbolico di 150 euro, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, o di abbatterlo almeno del 30 per cento. Sottolinea infine che il 6.12 pone a carico del locatario solo la manutenzione ordinaria, escludendo quella straordinaria.

La senatrice PUGLISI (*PD*) si sofferma in particolare sul 6.22 che istituisce un fondo al quale possono accedere le istituzioni museali italiane che si occupano di arte contemporanea.

Il senatore TOCCI (*PD*) dà conto del 6.24 sul finanziamento della Fondazione MAXXI la quale ha finora subito una situazione di precarietà sul piano delle risorse. Propone pertanto di rendere stabili gli stanziamenti

per tale ente, riferiti alle attività di gestione, onde superare l'attuale fase di incertezza.

I restanti emendamenti all'articolo 6 si danno per illustrati.

In sede di articolo 7, il presidente relatore MARCUCCI (PD) illustra il 7.11 che affronta un tema già discusso in sede di esame del decreto-legge n. 69. La proposta è volta a semplificare gli adempimenti burocratici da effettuare in occasione di spettacoli dal vivo con un massimo di 200 partecipanti.

Il senatore SCAVONE (GAL) dà conto degli emendamenti a sua firma, volti ad includere anche le imprese produttrici di spettacoli teatrali nell'ambito di operatività dell'articolo.

Il senatore MARTINI (PD) si sofferma sul 7.2 che consente l'accesso al beneficio del credito d'imposta anche per le istituzioni che creano commesse per giovani artisti.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dà conto del 7.6, finalizzato a escludere tra le opere prime ammesse al *tax credit* quelle demoautoprodotte, e del 7.13 che sblocca le prestazioni previdenziali erogate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei soggetti beneficiari del fondo di solidarietà.

Il senatore BOCCHINO (M5S) illustra il 7.7 che mira ad escludere dal beneficio del *tax credit* i gruppi che hanno già usufruito in precedenza di tali agevolazioni.

La senatrice PUGLISI (PD), riallacciandosi a quanto descritto dal Presidente relatore, dà conto del 7.15 in base al quale gli eventi di musica del vivo gratuiti con un numero di spettatori inferiore a 200 sono esclusi dal pagamento del diritto d'autore.

La senatrice GIANNINI (SCpI) evidenzia che detto emendamento 7.15 è analogo al 7.17 a sua firma.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

In sede di articolo 8, il presidente relatore MARCUCCI (PD) illustra l'8.1 che consente di estendere il *tax credit* anche ad un settore affine a quello del cinema, ossia l'audiovisivo, tenuto conto che spesso gli operatori sono gli stessi e vi è una continua sinergia. Per tale scopo l'emendamento aggiunge risorse ulteriori, pari a 10 milioni di euro, proprio per non impattare sul fondo già destinato al cinema.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) dà conto dell'8.0.1 che destina una quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) alle cooperative teatrali esistenti da non meno di 10 anni in possesso di particolari requisiti.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Quanto all'articolo 9, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) illustra il 9.6 che mira a superare alcune difficoltà di comprensione del testo sul piano dell'assegnazione dei contributi. Si precisa infatti che i pagamenti a saldo – in luogo delle assegnazioni – sono effettuati a conclusione della stagione, a fronte però di contributi già assegnati ed anticipati. Ciò permette anche una verifica a consuntivo dei progetti approvati e finanziati in modo che il Ministero possa monitorare l'utilizzo delle risorse ed eventualmente riassegnarle laddove non impiegate.

La senatrice PUGLISI (*PD*) si sofferma sul 9.16 che rende triennale l'assegnazione della quota del FUS per le Fondazioni lirico-sinfoniche.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto del 9.13, che tutela le piccole produzioni indipendenti destinando loro una quota del 20 per cento dei contributi previsti dall'articolo 9.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) interviene sul 9.4, che dà importanza alla qualità delle produzioni artistiche e delle capacità produttive del beneficiario nonché al ricambio generazionale nella prospettiva di incentivare un tipo di pubblico di carattere giovanile.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) sottolinea che l'emendamento 9.17 è finalizzato a spostare la copertura sull'articolo 15 anziché mantenerla a carico del FUS stesso.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Passando all'articolo 10, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) illustra il 10.3 che esclude gli enti ed istituti culturali da tutti i tagli a suo tempo disposti dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta «*spending review*») prevedendo una copertura totale pari a 10 milioni di euro a valere sull'articolo 15.

La senatrice PUGLISI (*PD*) dà conto del 10.0.2 che impone la richiesta di autorizzazione per l'apertura delle sale cinematografiche per le strutture che superano i 1.500 posti.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

In sede di articolo 11, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) illustra l'11.57 che, accogliendo le richieste dell'Associazione nazionale co-

muni italiani (ANCI), sopprime l'organo monocratico di controllo, che appare non necessario considerata tra l'altro la presenza di un magistrato della Corte dei conti nel collegio dei revisori.

Dà conto poi dell'11.73, che sopprime l'ultimo periodo del comma 19, già presente nel decreto-legge n. 69 del 2013, e dell'11.91 che inserisce una specificazione ulteriore nella destinazione della quota del FUS alle Fondazioni lirico-sinfoniche.

La senatrice PUGLISI (*PD*) si sofferma in particolare sull'11.85 in base al quale una percentuale della quota del FUS è ripartita in relazione al raggiungimento del pareggio di bilancio, al fine di incentivare la sana gestione. Illustra altresì l'11.101 che esenta le Fondazioni lirico-sinfoniche dall'imposta regionale sulle attività produttive.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) fa presente che l'11.9 impone una verifica dei rapporti con gli istituti bancari onde escludere che questi ultimi abbiano applicato interessi anatocistici sugli affidamenti concessi agli enti lirici, che permetterebbe di recuperare importanti risorse. Dà altresì conto dell'11.23, che esclude l'automatica cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi, sostituendola con una valutazione di opportunità.

Il senatore MARTINI (*PD*) illustra l'11.16, sottolineando che nella riorganizzazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche si menziona solo il personale tecnico-amministrativo mentre non può escludersi anche un intervento sulle masse artistiche. La proposta emendativa è dunque volta a stabilire un organico artistico medio funzionale. Tiene peraltro ad evidenziare le eccezioni dovute nei confronti dell'Accademia di Santa Cecilia non solo per quanto attiene al Presidente ma anche con riguardo al consiglio di indirizzo, come previsto dall'11.51.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) si sofferma sull'11.56, che aumenta la trasparenza nella nomina del sovrintendente, tanto più che egli è il vero organo di gestione.

I restanti emendamenti agli articoli 11 e 12 si danno per illustrati.

In sede di articolo 13, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) illustra il 13.1, che riformula la disposizione riguardante il ripristino degli organi collegiali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, impropriamente cancellati dal decreto-legge n. 95 del 2012 con pregiudizio per l'attività del Dicastero.

La senatrice PUGLISI (*PD*) illustra il 13.0.3, che istituisce un tavolo tecnico operativo «Europa creativa 2014-2020» per supportare l'azione italiana in Europa.

Dopo che sono stati dati per illustrati i restanti emendamenti agli articoli 13 e 14, il senatore MARIN (*PdL*) dà per illustrato l'ordine del giorno n. 1.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno n. 4 che invoca maggiore trasparenza in alcune azioni messe in campo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con riferimento: all'assegnazione dei contributi erogati dopo il sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna nel 2012; alla valutazione della cosiddetta *performance* dei dirigenti; ai processi di riqualificazione del personale in base ai quali è stato possibile migliorare la propria posizione lavorativa in assenza di competenze specifiche.

La senatrice PUGLISI (*PD*) illustra l'ordine del giorno n. 5, che riprende i contenuti dell'emendamento 4.0.4 al fine di inserire nel Codice dei beni culturali anche le espressioni di identità culturale collettiva quali ad esempio il carnevale.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) sottoscrive l'ordine del giorno n. 5.

Conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti, il PRESIDENTE avverte che nella seduta pomeridiana delle 14,30 inizieranno le votazioni, dopo l'espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1014
(al testo del decreto-legge)**

G/1014/4/7

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – in vigore dal 20 aprile 2013, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – recita testualmente che la «trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»;

in particolare, il Capo II del decreto legislativo citato è intitolato agli Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

rispetto ai criteri di trasparenza sopra elencati si sono verificate documentabili opacità nella gestione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella fattispecie riguardanti:

a) l'assegnazione e l'ammontare dell'importo di contributi erogati – in particolare dopo il sisma che ha colpito l'Emilia-Romagna nel 2012 – per l'assegnazione di interventi di restauro; tali dati, infatti, come le gare d'appalto in corso e quelle già assegnate, contrariamente a quanto avvenuto, avrebbero dovuto essere divulgati, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo sulla trasparenza, nel sito Internet della Direzione regionale dell'Emilia-Romagna;

b) la valutazione della cosiddetta *performance* dei dirigenti: in aperto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla

distribuzione dei premi al personale), infatti, la valutazione dei dirigenti di II fascia avviene attraverso la Direzione regionale, contravvenendo ai più elementari principi che sottostanno al conflitto di interessi; in secondo luogo, nulla trapela delle valutazioni dei dirigenti in riferimento agli obiettivi raggiunti e all'ammontare dei premi annuali in denaro effettivamente distribuiti, il cui importo è calcolato ed erogato in modo consequenziale al giudizio;

c) i processi di «riqualificazione» del personale, per mezzo dei quali è stato possibile – a far tempo dal primo bando del 2002 – migliorare la propria posizione lavorativa ed economica sia all'interno della propria area di appartenenza, sia, in un secondo tempo, da un'area inferiore a una superiore (dalla carriera esecutiva dell'area II cioè, a quella III, direttiva del funzionario). Tali processi sono avvenuti per gli «interni» eludendo i più elementari criteri meritocratici e addirittura aggirando l'assenza del titolo di studio richiesto mercé una attestazione del dirigente sulle mansioni svolte dal candidato nel tempo; nel mentre sono state assegnate numerose consulenze esterne lautamente retribuite per incarichi affini all'area III funzionari (architetti, restauratori, ingegneri, e via enumerando);

impegna il Governo:

ad avviare un'istruttoria volta a verificare quanto esposto in premessa;

ad adottare le più opportune iniziative, anche di carattere normativo e/o disciplinare, al fine di sanare le criticità sopra evidenziate, per ristabilire un principio di trasparenza ed equità nella gestione del Dicastero.

G/1014/5/7

GRANAIOLO, PUGLISI, DI GIORGI, GIANNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

il Carnevale è una festa dalle origini antichissime. Le prime testimonianze si hanno presso gli Egizi e in seguito nelle celebrazioni del mondo greco e romano. Al Medioevo risale invece la personificazione del Carnevale in un essere umano o in un fantoccio. Nel Cinquecento il carnevale fu appannaggio della nobiltà e perse il carattere popolare che aveva alle origini; nel Seicento, invece, nacquero le maschere regionali in tutta Italia;

le attività e le manifestazioni del Carnevale hanno un importante valore storico e culturale nella tradizione italiana e popolare;

considerato che:

le manifestazioni del Carnevale non sono ancora riconosciute a pieno titolo tra i beni culturali del nostro Paese. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non considera i beni culturali di natura immateriale alla stregua dei beni culturali di natura materiale;

le convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di introdurre nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le espressioni di identità culturale collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali al fine di rendere possibile il riconoscimento delle attività e delle manifestazioni del Carnevale come «beni culturali» a tutti gli effetti.

Art. 1.

1.1

CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

1.2

CENTINAIO

Sopprimere il comma 1.

1.3

CENTINAIO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «Al fine di potenziare» fino a: «legge 26 maggio 2011, n. 75.».

1.4

CENTINAIO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».

1.5

SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.6

BIGNAMI, SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «,in possesso dei seguenti requisiti: appartenente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre Amministrazioni dello Stato; comprovata competenza ed esperienza pluriennale nel ruolo da ricoprire; assenza di procedimenti penali in corso».

1.7

CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,» inserire le seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.9

CIOFFI, MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, SCIBONA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Ai fini della definizione del compenso, non si applica quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

1.11

CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1.12

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera a).

1.13

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera b).

1.14

CIOFFI, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, SCIBONA

Al comma 1, terzo periodo, lettera b), sostituire le parole: «assumendo le funzioni di stazione appaltante» con le seguenti: «promuovendo,

al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, la stipulazione della convenzione con la stazione unica appaltante, costituita, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise».

1.15

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, lettera b), sopprimere le parole da: «, anche avvalendosi» fino alla fine del periodo.

1.16

CIOFFI, MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, SCIBONA

Al comma 1, terzo periodo, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «alla progettazione e».

1.17

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera c).

1.18

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera d).

1.19

CENTINAIO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la lettera f).

1.20

SERRA, BIGNAMI, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Al comma 1 dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«f-bis) invia alla Corte dei conti un rendiconto trimestrale sulla gestione economico-finanziaria del progetto;

f-ter) informa con cadenza trimestrale le Commissioni riunite di Camera e Senato sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono programma».

1.21

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) assicura che gli appalti di opere pubbliche prevedano una penale in caso di inosservanza delle clausole contrattuali, in modo da garantire il rispetto dei tempi e degli investimenti definiti».

1.22

BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del direttore generale di progetto:

a) mancato raggiungimento del 50% degli obiettivi prefissati annualmente;

b) cause di incompatibilità sopraggiunte;

c) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione del progetto;

d) perdita dei requisiti necessari alla nomina».

1.23

CENTINAIO

Sopprimere il comma 2.

1.24

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» inserire le seguenti: «, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.26

CENTINAIO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, nonché da cinque esperti» fino alla fine del periodo.

1.27

GIRO, LIUZZI, MARIN

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «urbanistica e infrastrutturale» aggiungere le seguenti: «scelti anche tra esponenti del mondo imprenditoriale».

1.10

CIOFFI, MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, SCIBONA

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tali esperti devono essere individuati e accuratamente selezionati tra soggetti di elevata professionalità, appartenenti alle Amministrazioni statali, di notoria indipendenza e comprovata esperienza».

1.28

CENTINAIO

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

1.29

CIOFFI, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, SCIBONA

Al comma 2, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «Sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al direttore generale di progetto e ai componenti della apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto; il curriculum vitae del direttore generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati, relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione prestati».

1.30

CENTINAIO

Sopprimere il comma 3.

1.31

CENTINAIO

Sopprimere il comma 4.

1.32

CENTINAIO

Sopprimere il comma 5.

1.33

CENTINAIO

Sopprimere il comma 6.

1.34

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «approva un piano strategico,», inserire le seguenti: «del tutto congruente e in completo accordo col Grande Progetto Pompei».

1.35

CIOFFI, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, SCIBONA

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano di interventi deve essere definito secondo il seguente ordine di priorità: manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno del perimetro delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata; interventi infrastrutturali urgenti, necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi, con particolare riferimento al recupero e al riuso prioritario di aree industriali dismesse; interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero».

1.36

CENTINAIO

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonché il coinvolgimento di cooperative sociali,» fino alla fine del comma.

1.37

CENTINAIO

Al comma 6, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il piano inoltre prevede il coinvolgimento dei tour operator e degli altri addetti

del settore turistico, ai fini della valutazione delle iniziative necessarie al rilancio turistico dell'area in oggetto».

1.38

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

Conseguentemente al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono» e al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede».

1.39

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: «articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione,» aggiungere le seguenti: «dei siti culturali, archeologici e paesaggistici della provincia di Napoli».

1.40

CENTINAIO

Sopprimere il comma 7.

1.41

CENTINAIO

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la tracciabilità delle medesime, qualsiasi donazione o erogazione deve essere effettuata tramite bonifico bancario».

1.42

CENTINAIO

Sopprimere il comma 8.

1.43

CENTINAIO

Sopprimere il comma 9.

1.44

CUOMO, SOLLO

*Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «, Ercolano e Stabia»,
con le seguenti: «e dell'Area Vesuviana».*

1.45

CENTINAIO

Sopprimere il comma 10.

1.46

CENTINAIO

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

1.47

CENTINAIO

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.48

CENTINAIO

Sopprimere il comma 11.

1.49

CENTINAIO

Al comma 11, sostituire le parole: «163 unità» con le seguenti: «100 unità».

1.50

CENTINAIO

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.51

CENTINAIO

Sopprimere il comma 12.

1.52

CENTINAIO

Sopprimere il comma 13.

1.53

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle risorse borboniche», aggiungere le seguenti: «e dei siti culturali, archeologici e paesaggistici della provincia di Napoli».

1.54

BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «erogazioni liberali e sponsorizzazioni,» aggiungere le seguenti: «senza finalità di lucro».

1.55

CENTINAIO

Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, il coinvolgimento di cooperative sociali» fino alla fine del periodo.

1.56

BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 13, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il piano prevede, altresì, che una quota percentuale dei ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni sia destinata al finanziamento di attività di ricerca, istruzione e formazione nel campo dei beni culturali».

1.57

CENTINAIO

Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.

1.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico costiero e delle connesse attività turistiche)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di base

lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, già in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Al di fuori delle suddette aree, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate, d'intesa con le Regioni competenti sui tratti di costa antistanti, previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 21 e seguenti del presente decreto"».

Art. 2.

G/1014/1/7

MARIN, PICCOLI, ZANETTIN, ALBERTI CASELLATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge reca misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto «500 giovani per la cultura»;

in particolare, il comma 2 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2014 – alimentata eventualmente anche con fondi europei, oltre che con le risorse di cui all'articolo 15, comma 2 – per l'attuazione di un programma straordinario volto alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico;

nella relazione di accompagnamento al decreto-legge si legge che «il programma ha carattere sperimentale e pertanto si realizza, in questa dimensione, nelle Regioni dell'obiettivo "Convergenza": Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. Il Ministero provvede a definire i singoli progetti nei luoghi della cultura statali nelle quattro Regioni (musei, biblioteche ed archivi) con la relativa quantificazione del numero dei giovani da formare e le relative professionalità di partenza»;

non appaiono chiare le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a limitare le predette misure solo alle Regioni dell'obiettivo «Convergenza», tenuto conto che il problema dell'occupazione giovanile è trasversale anche ad altri territori;

pur apprezzando la volontà di offrire risposte a sostegno dell'occupazione giovanile, l'articolato risente di una carenza di risorse,

impegna il Governo:

a) stante la finalità della norma e considerata la necessità e urgenza della stessa – giustificata dall'arretratezza nella quale versa l'Italia rispetto alle altre principali Nazioni europee, con un tasso di inventariazione e digitalizzazione assolutamente insufficiente –, a valutare l'opportunità di prevedere che il programma si realizzi anche nelle Regioni del Centro-nord;

b) a valutare la possibilità di implementare maggiori risorse per la realizzazione del programma straordinario di cui all'articolo 2 e favorire le esperienze ad esso sottese, al fine di garantire un sostegno organico e centralità al nostro patrimonio culturale, coniugando l'aspetto etico della valorizzazione con la fruizione e la capacità di produrre reddito.

2.1

D'Alì

Sopprimere l'articolo.

2.2

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'ora innanzi "Ministero", attua un programma straordinario finalizzato alla prosecuzione e allo sviluppo delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, anche al fine di incrementare e facilitare la manutenzione programmata del patrimonio».

2.3

D'ALÌ

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «inventariazione» con la seguente: «inventario».

2.4

GIANNINI, DI GIORGI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso attività di commercio elettronico e l'utilizzo di appositi portali e dispositivi mobili intelligenti».

2.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «2,5 milioni» con le seguenti: «5 milioni» e al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «mille» e al comma 4 sostituire le parole: «euro 2.500.000» con le seguenti: «euro 5.000.000».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: «euro 50.000.000» con le seguenti: «euro 52.100.000» e all'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 2, pari a 2,5 milioni» con le seguenti: «all'articolo 2, pari a 5 milioni» e alla lettera d) sostituire le parole: «euro 49.599.500» con le seguenti: «euro 52.099.500».

2.6

D'ALÌ

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «alimentata» con la seguente: «integrata».

2.7

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonché con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ivi comprese associazioni o fondazioni di scopo costituite per contribuire al programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da parte di accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini».

2.8

GIANNINI, DI GIORGI

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le Università, gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonché con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ivi comprese associazioni o fondazioni di scopo costituite per contribuire al programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da parte di accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini».

2.9

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «produzione di risorse digitali basate sulla digitalizzazione di immagini» con le seguenti: «produzione di risorse digitali, digitalizzazione di immagini».

2.10

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti», aggiungere le seguenti:

«nonchè archiviazione di dati che riguardano lo stato dei luoghi, il responsabile del sito, i giorni di accesso al sito o all'opera, il trasporto pubblico e le infrastrutture che servono al sito, gli interventi di ristrutturazione o qualificazione in atto, i fondi assegnati per l'anno in corso».

2.11

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, laureati nelle discipline afferenti al programma, ai quali assegnare borse di studio annuali o biennali finalizzate all'esecuzione del progetto».

2.12

CENTINAIO

Al comma 2, dopo le parole: «cinquecento giovani,» aggiungere le seguenti: «di nazionalità italiana e residenti nel territorio nazionale».

2.13

IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «laureati nelle discipline afferenti al programma», inserire le seguenti: «o in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409».

2.14

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al termine del programma, è rilasciato a coloro che lo abbiano portato a termine un ap-

posito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati».

2.15

BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministero con apposito decreto individua i criteri per la ripartizione dei 500 giovani tra gli istituti e i luoghi della cultura oggetto dell'intervento di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale, circoscrivendo gli interventi e assicurando la portata a compimento degli stessi».

2.0.1

DI GIORGI, GIANNINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. La rubrica dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato con decreto legislativo n. 42 del 2004, è sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici e tradizionali".

2. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato con decreto legislativo n. 42 del 2004, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, per assicurare a queste apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione"».

Art. 3.**3.1**

CENTINAIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali proventi sono riassegnati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai singoli istituti culturali e Poli museali che li hanno prodotti».

3.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 110,» inserire le seguenti: «comma 1, del codice dei beni culturali» dopo le parole: "riproduzione dei beni culturali" sono inserite le seguenti: "incluse le copie e le riproduzioni fotografiche" e al».

3.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale di II e III area in assegnazione temporanea presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può essere trasferito, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei ruoli del medesimo ed è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il trasferimento è disposto previo assenso del dipendente e previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato, sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

2-ter. I dipendenti trasferiti ai sensi del comma 2-bis mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «luoghi di cultura», sono aggiunte le seguenti: «, nonché correlative disposizioni in materia di personale».

3.0.1

DI GIORGI, PUGLISI, MINEO, IDEM, ZAVOLI, MARTINI, GIANNINI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Forum Mondiale UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali)

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum Mondiale UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, che si terrà a Firenze nel 2014, è autorizzata la spesa di euro 400.000. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi dedicati alle attività culturali a valere sulle somme individuate dal comma 83 dell'articolo 3 della legge n.662 del 1996.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni per la valorizzazione dei siti Unesco)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola: «realizzazione,» è aggiunta la seguente: «anche»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani UNESCO, nonché alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole".

3.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Autorizzazione paesaggistica)

1. All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo"».

3.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Conseguimento della qualifica di restauratore)

All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-*octies*, è inserito il seguente:

"1-*nonies*. I titoli di studio di cui alla sezione I, Tabella 1, dell'Allegato B, consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'Allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, Tabella 2, dell'Allegato B, consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'espe-

rienza professionale di cui alla sezione I, Tabella 3, dell'Allegato B, consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni"».

3.0.5

DI BIAGIO, GIANNINI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti a favore della Società di studi fiumani)

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014 e di 70.000 euro per l'anno 2015 alla Società di studi fiumani".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 2, alinea, dopo le parole: «all'articolo 3, pari a 12,8 milioni di euro a decorrere dal 2014» aggiungere le seguenti: «all'articolo 3-bis, pari a 140 mila euro» e alla lettera c) sostituire la parola: «20.100.000» con la seguente: «20.170.000» e la parola: «61.600.000» con la seguente: «61.670.000».

Art. 4.

4.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"2-bis. Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"».

4.2

PUGLISI, DI GIORGI, TOCCI, MINEO, ZAVOLI, IDEM, MARTINI, GIANNINI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'opera», inserire la seguente: «letteraria», e alla lettera b) dopo la parola: «biblioteche», inserire le seguenti: «, musei e archivi pubblici».

4.3

LIUZZI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'interno dei siti museali e monumentali non specificamente adibiti a luoghi di pubblico spettacolo, a fini esclusivi di promozione e di valorizzazione degli stessi».

4.4

PUGLISI, DI GIORGI, GIANNINI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'interno dei siti museali e monumentali non specificamente adibiti a luoghi di pubblico spettacolo, a fini esclusivi di promozione e di valorizzazione degli stessi».

4.5

GIOVANNI MAURO, Scavone, Bilardi, Compagnone, Mario Ferrara

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'interno dei siti museali e monumentali non specificamente adibiti a luoghi di pubblico spettacolo, a fini esclusivi di promozione e di valorizzazione degli stessi».

4.6

D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'interno dei siti museali e monumentali non specificamente adibiti a luoghi di pubblico spettacolo, a fini esclusivi di promozione e di valorizzazione degli stessi».

4.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, onlus-organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro».

4.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis. 1. I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, onlus-

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno"».

4.9

RANUCCI, CASINI

Sopprimere il comma 2.

4.10

GIANNINI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, quando documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. L'accesso aperto si realizza:

a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e 24 mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

2-bis. Le previsioni del comma 2 non pregiudicano il contenuto dei contratti di cessione dei diritti d'autore e non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione sono suscettibili di autonoma protezione».

4.11

VILLARI, LIUZZI

Al comma 2, primo periodo, 2 sostituire le parole: «Le pubblicazioni» con le seguenti: «I manoscritti».

4.12

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le pubblicazioni» inserire la seguente: «periodiche».

4.13

VILLARI, LIUZZI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le pubblicazioni» inserire la seguente: «periodiche».

4.14

DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «pubblico,» aggiungere le seguenti: «devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione dello stesso e».

4.27

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, non oltre sei mesi dalla pubblicazione,» e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il termine per il deposito, non superiore a dodici e a diciotto mesi dalla pubblicazione, rispettivamente per le materie scientifiche e per le materie umanistiche, è fissato dall'amministrazione che ha finanziato le ricerche tenendo conto delle specificità dei singoli ambiti disciplinari e degli usi editoriali».

4.15

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, non oltre sei mesi dalla pubblicazione,» e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il termine per il deposito, non superiore a dodici e a diciotto mesi dalla pubblicazione, rispettivamente per le materie scientifiche e per le materie umanistiche, è fissato dall'amministrazione che ha finanziato le ricerche tenendo conto delle specificità dei singoli ambiti disciplinari e degli usi editoriali».

4.16

RANUCCI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

4.17

VILLARI, LIUZZI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «non oltre sei mesi dalla pubblicazione» con le seguenti: «non oltre dodici mesi per le materie scientifiche e non oltre diciotto mesi per le materie umanistiche e delle scienze sociali».

4.18

VILLARI, LIUZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 sono da intendersi senza pregiudizio per gli accordi con cui sono stati attribuiti o trasferiti i diritti sulle pubblicazioni e non si applica quando i diritti derivano da attività di ricerca, sviluppo e innovazione protetti dalla proprietà industriale».

4.19

D'Alì

Al comma 3, sostituire la parola: «ottimizzare» con le seguenti: «utilizzare al meglio».

4.20

D'Alì

Al comma 3, sostituire le parole: «la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione» con le seguenti: «l'unificazione».

4.21

D'Alì

Al comma 4, sostituire le parole: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della» con le seguenti: «devono derivare risparmi per la».

4.22

D'Alì

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, è aggiunta la seguente lettera:

"h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università".

4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata».

4.23

DI GIORGI, PUGLISI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, è aggiunta la seguente lettera:

"h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università".

4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata».

4.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, è aggiunta la seguente lettera:

"h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università".

4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata».

4.25

LIUZZI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, è aggiunta la seguente lettera:

"h-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università".

4-ter. La lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata».

4.26

GOTOR, SPOSETTI, PUGLISI, DI GIORGI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole: "90 milioni di euro, per l'anno 2013," sono aggiunte le seguenti: "di cui 3 milioni di euro da destinare a istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "carattere finanziario" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di quelle da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo"».

4.0.1 (testo 2)

RANUCCI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili)

1. All'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, d'intesa con gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere

non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, sia, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico"».

4.0.2

PUGLISI, DI GIORGI, GIANNINI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione della "Valore Cultura Card" per l'aggiornamento degli insegnanti)

1. Al fine di favorire l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e di promuovere sinergie positive nel Paese tra il sistema di istruzione e le istituzioni culturali, è istituita la "Valore Cultura Card". La tessera nominale permette l'accesso degli insegnanti ai Musei e alle aree archeologiche del Paese. La stessa potrà essere utilizzata dagli uffici scolastici regionali, per stipulare convenzioni e agevolazioni con enti culturali pubblici e privati di cui potranno usufruire gli insegnanti per il loro aggiornamento professionale».

4.0.3

PUGLISI, DI GIORGI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in favore della danza)

1. Nell'ambito delle proprie finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, la Repubblica sostiene e valorizza i centri di produzione, promozione e formazione della danza di assoluto prestigio che operino su scala nazionale ed internazionale.

2. La Fondazione Nazionale della Danza di Reggio Emilia è riconosciuta Centro Nazionale per la Danza.

3. A decorrere dal 2014, è assegnato alla Fondazione Nazionale della Danza un contributo di un 1.250.000 euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a un 1.250.000 euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.5 (già 11.0.1)

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti per il sostegno e la valorizzazione della danza)

1. Nell'ambito delle proprie finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, la Repubblica sostiene e valorizza i centri di produzione, promozione e formazione della danza di assoluto prestigio che operino su scala nazionale ed internazionale.

2. La Fondazione Nazionale della Danza di Reggio Emilia è riconosciuta Centro Nazionale per la Danza.

3. A decorrere dal 2014, è assegnato alla Fondazione Nazionale della Danza un contributo di un milione e duecentocinquantamila euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a un milione e duecentocinquantamila euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.4

GRANAIOLA, PUGLISI, IDEM, CHITI, GIRO, DE BIASI, FAVERO, GIANNINI, DI GIORGI

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale)

1. È riconosciuto il valore storico e culturale del carnevale nella tradizione italiana e delle attività ad esso collegate, quali manifestazioni delle più antiche tradizioni popolari e di ingegno del popolo italiano, favorendone la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali».

Art. 5.**G/1014/3/7**

BENCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

l'articolo 5, comma 3, prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per far fronte a interventi indifferibili e urgenti di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento;

considerato che:

il patrimonio artistico italiano è il più grande al mondo ed è una risorsa inestimabile per l'umanità che necessita di tutela e valorizzazione costante;

una parte dei beni culturali che necessitano di interventi urgenti sono attualmente di proprietà di privati;

è il caso – fra i numerosi che possono essere citati – dell'Abbazia di San Salvatore a Scandicci, riconosciuto bene culturale di rilevanza nazionale di proprietà privata, che versa in uno stato di grave abbandono. Pur in presenza di un progetto di valorizzazione e di risorse per il suo

completo restauro, nessun intervento può essere realizzato senza l'acquisizione da parte dello Stato della parte privata;

la spesa per il solo intervento di acquisto richiamato ammonta a 2.700.000 euro;

impegna il Governo:

ad aumentare le risorse destinate alla tutela dei beni culturali a rischio di deterioramento destinandone una parte per interventi di acquisto di beni culturali di proprietà di privati in presenza di progetti di valorizzazione attentamente valutati.

5.3

OLIVERO, GIANNINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per il triennio 2013-2015 a favore dell'Azienda Speciale Palaexpo di Roma, di cui un milione per l'anno 2013 e 2 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per consentire l'ampliamento dell'offerta delle iniziative culturali curate dalla Azienda medesima collegate ai maggiori impegni europei ed internazionali del Paese».

Conseguentemente:

alla rubrica, dopo la parola: «Shoah», aggiungere le seguenti: «, per l'attività della Azienda Speciale Palaexpo di Roma»;

all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole da: «3 milioni» fino a: «anno 2014» con le seguenti: «4 milioni per l'anno 2013, 13 milioni per l'anno 2014 e 2 milioni per l'anno 2015»;

all'articolo 14, comma 3, sostituire le parole: «euro 50.000.000» con le seguenti: «euro 52.000.000»;

all'articolo 15, comma 2, alinea, sostituire le parole: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «all'articolo 5, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 2 milioni di euro per l'anno 2015»;

all'articolo 15, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «euro 3.000.000» con le seguenti: «euro 4.000.000»;

all'articolo 15, comma 2, lettera d), sostituire le parole: «euro 49.599.500» con le seguenti: «51.599.500» e le parole: «47.609.500» con le seguenti: «49.609.500».

5.4

GIANNINI, DI GIORGI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzata la spesa di 1.200.000 euro, di cui 400.000 per l'anno 2013 e 800.000 per l'anno 2014, per fare fronte a interventi indifferibili e urgenti di tutela delle mura della città di Lucca di cui ricorre il Cinquecentenario, che presentano gravi rischi di deterioramento».

Conseguentemente:

alla rubrica, dopo le parole: «della Shoah» inserire le seguenti: «, per la tutela delle mura della città di Lucca»;

al comma 4, sostituire le parole: «3 milioni per l'anno 2013» con le seguenti: «3.400.000 per l'anno 2013» e le parole: «11 per l'anno 2014» con le seguenti: «11.800.000 per l'anno 2014»;

all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014,» con le seguenti: «all'articolo 5, pari a 3.400.000 per l'anno 2013 e 11.800.000 per l'anno 2014»; al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «3.000.000 per l'anno 2013» con le seguenti: «3.400.000 per l'anno 2013» e alla lettera c) sostituire le parole: «euro 20.100.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «euro 20.900.000 per l'anno 2014».

5.1

CENTINAIO

Al comma 3, sostituire le parole: «2 milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014» con le seguenti: «4 milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014», con le seguenti: «due milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e un milione per l'anno 2014,».

5.2

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» inserire le seguenti: «da adottarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.5

GIANNINI, DI GIORGI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 204 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nei casi in cui i lavori, i servizi o le forniture presentino carattere di urgenza in relazione ad esigenze di tutela dei beni di cui all'articolo 198, è ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara fino all'importo di 2 milioni di euro. Nei medesimi casi di urgenza è altresì consentito, senza limiti di importo, in deroga alle disposizioni dell'articolo 199-bis, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione tecnica o di puro finanziamento mediante negoziazione diretta, omessa ogni formalità, salva la necessità di accertare i requisiti di idoneità tecnica dell'operatore che esegue le prestazioni"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «di tutela», aggiungere le seguenti: «, nonchè per accelerare la realizzazione dei lavori pubblici sui beni culturali».

5.0.1

GIRO, LIUZZI, MARIN

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano)

1. Il contributo annuo dello Stato di cui alla legge 2 maggio 1984, n.105, è stabilito in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 3, le parole: «50.000.000 annui» sono sostituite dalle seguenti: «51.500.000 annui»; all'articolo 15,

comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni per l'anno 2014,» aggiungere le seguenti: «all'articolo 5-bis, pari a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2014,»; articolo 15, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) quanto a euro 51.099.500 per l'anno 2014, a euro 49.109.500 per l'anno 2015, a euro 51.029.500 per l'anno 2016, a euro 49.529.500 per l'anno 2017 e a euro 50.629.500 a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3;».

5.0.2

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI, GIANNINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per potenziare il personale dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze)

1. Al fine di potenziare il personale dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, tale Istituto centrale è autorizzato ad utilizzare personale tecnico della pubblica amministrazione.

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di trasferimento del personale di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche tramite apposito accordo di stabilizzazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con priorità di assegnazione all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze ai sensi dell'articolo 5-bis del presente decreto».

5.0.3

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per potenziare il personale dell'Opificio delle Pietre Dure e della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze)

1. Al fine di potenziare il personale dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e della Biblioteca Centrale Nazionale, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, indice, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di cinquanta giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, diplomati o laureati nelle discipline afferenti alle attività proprie degli istituti della cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 250.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.4

RITA GHEDINI, Puglisi, Broglia, Di Giorgi, Lo Giudice, Giannini, Sangalli

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributo per il 250° anniversario del Teatro comunale di Bologna)

1. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative e di opere per la celebrazione del 250° anniversario del Teatro comunale di Bologna è assegnato, per l'anno 2013, alla Fondazione Teatro comunale di Bologna un contributo di 1,5 milioni di euro.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è corrisposto in aggiunta a quelli ordinari e integrativi previsti dalla legislazione vigente.

3. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, entro il 31 dicembre 2013, all'erogazione del contributo di cui all'articolo 1.

4. Entro il 30 giugno 2014 l'ente Teatro comunale di Bologna presenta al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il rendiconto finanziario delle spese sostenute per la celebrazione dell'anniversario di cui al presente articolo, corredato di una dettagliata relazione sulle attività svolte.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

5.0.5

SPOSETTI, CASINI, CHITI, TONINI, BOCCA, VILLARI, RANUCCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma)

1. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana del Centro Pio Rajna, con particolare attenzione alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della morte del poeta, che cadrà nel 2021, nonché all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), pubblicata dal Centro Pio Rajna, in modo da garantirne l'accesso attraverso il sito *internet* del medesimo Centro.

3. Il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al comma 2.

4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.6

MORGONI, VERDUCCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero")

1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero", istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 6.

6.1

DI GIORGI, PUGLISI, TOCCI, MARTINI, MINEO, IDEM, ZAVOLI, GIANNINI

Alla rubrica e al comma 1, sostituire le parole: «arte contemporanea» con le seguenti: «arte, musica, danza e teatro contemporanei».

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «con proprio decreto da adottarsi» inserire le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

6.3

BIGNAMI, SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo le parole: «i beni immobili di proprietà dello Stato,», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate».

6.4

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI GIORGI, LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora l'attività dei giovani artisti di cui al comma 1 riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire, mediante apposita domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di una parte della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717».

6.5

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150,00 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, dall'ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti

dal presente articolo sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo precedente».

Conseguentemente il comma 5 è soppresso.

6.6

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento» con le seguenti: «concessi a titolo gratuito fino a compensazione degli oneri per lavori, a carico del concessionario, di ristrutturazione e di messa in sicurezza e successivamente locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 90 per cento».

6.7

D'ALÌ

Al comma 2, dopo la parola: «concessi», aggiungere le seguenti: «per un periodo non inferiore ad anni 10».

6.8

CENTINAIO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti parole: «50 per cento».

Conseguentemente all'articolo 11, sopprimere il comma 5.

6.9

MARTINI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

6.10

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

6.11

PUGLISI, MINEO, ZAVOLI, IDEM, MARTINI, TOCCI, DI GIORGI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «10 per cento,» inserire le seguenti: «per un periodo minimo garantito al locatario o concessionario di 10 anni con diritto di rinnovo».

6.12

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario» con le seguenti: «manutenzione ordinaria a carico del locatario o del concessionario».

6.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e straordinaria».

6.14

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il locatario o il concessionario può dedurre gli oneri di manutenzione straordinaria di cui al periodo precedente dal canone di locazione o concessione».

6.16

MINEO, DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Gli oneri di manutenzione straordinaria sono detraibili dal canone di locazione e concessione come definito dal presente comma».

6.15

CENTINAIO

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per oneri di manutenzione superiori a 50.000 euro, si provvede alla concessione di annualità di locazione gratuite fino a totale compensazione dell'importo».

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere il comma 5.

6.17

MINEO, DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «riconosciute competenze artistiche» con le seguenti: «adeguato progetto artistico-culturale».

6.18

D'ALÌ

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e adeguate garanzie finanziarie».

6.19

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» inserire le seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

6.20

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 3, dopo la parola: «articolo,» è inserita la seguente: «anche».

6.21

D'ALÌ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Analoghe finalità possono essere conseguite con assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011».

6.24

RANUCCI, TOCCI, ZAVOLI, PETRAGLIA, CERVellini, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

6.23

VILLARI, LIUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

6.22

PUGLISI, DI GIORGI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere la promozione dell'arte contemporanea in via permanente è istituito un Fondo per la promozione e la diffusione dell'arte contemporanea di 5 milioni annui a decorrere dal 2014 a cui possono accedere le istituzioni museali italiane. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

6.0.1

DI GIORGI, PADUA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per la celebrazione del centenario dell'INDA)

1. In occasione delle celebrazioni del centenario di costituzione dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA), è autorizzata in favore del predetto Istituto la spesa di 1 milione di euro per l'attuazione di un programma di eventi culturali nell'anno 2014, da svolgersi all'interno di siti archeologici di correlato e primario interesse».

Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014,» aggiungere le seguenti: «all'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014».

Art. 7.

7.1

SCAVONE, Giovanni MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, Mario FERRARA

Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle attività teatrali».

7.2

MARTINI, DI GIORGI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di agevolare il rilancio del settore musicale italiano e sviluppare la conoscenza e la diffusione della musica contemporanea italiana, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, alle istituzioni musicali riconosciute dagli articoli 28 e 32 della legge n. 800 del 1967, che abbiano ricevuto sovvenzioni dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in maniera continuativa nell'ultimo quinquennio alla data del 31 dicembre 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, di produzione e di teatro musicale secondo le modalità di cui ai commi 1-bis e 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.

1-bis. Le istituzioni di cui agli articoli 28 e 32 della legge n. 800 del 1967 possono accedere al beneficio di cui al comma 1 con apposita domanda separata da quella ordinaria di finanziamento dell'attività sostenuta dal Fondo unico dello spettacolo. Requisito essenziale per accedere al be-

neficio di cui al comma 1 è l'effettiva programmazione e lo sviluppo della musica contemporanea italiana tramite le forme artistiche produttive di seguito descritte aventi per oggetto la commissione esclusiva di opere musicali a giovani o già affermati compositori italiani:

a) affidamento di commissioni per la realizzazione di brani musicali originali della durata minima di dieci minuti e relativa esecuzione in prima assoluta realizzata in proprio o affidata ad istituzione concertistico-orchestrale riconosciuta;

b) affidamento di commissioni a compositori italiani per brani musicali che diano luogo nella loro rappresentazione a sequenze sceniche ovvero a riprese video multimediali e la cui esecuzione venga rappresentata in prima assoluta;

c) registrazioni discografiche o video di opere musicali di autori italiani contemporanei rappresentate contemporaneamente in prima assoluta o prima italiana;

d) realizzazione di festival di musica contemporanea italiana, esclusi i festival esistenti già finanziati, durante i quali le esecuzioni di brani musicali originali in prima assoluta o italiana rappresentino almeno l'80 per cento del totale dell'eseguito durante il corso della rassegna;

e) esecuzione di opere di teatro musicale commissionate a compositori italiani da teatri esteri ed all'estero eseguite in prima assoluta».

7.3

D'Alì

Al comma 1, sostituire le parole: «alle imprese produttrici» con le seguenti: «a singoli compositori o alle imprese produttrici».

Conseguentemente, ai commi 3 e 4 sostituire le parole: «le imprese» con le seguenti: «i beneficiari».

7.4

SCAVONE, Giovanni MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, Mario FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «e alle imprese produttrici di spettacoli teatrali».

7.5

SCAVONE, Giovanni MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, Mario FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «videografiche musicali», aggiungere le seguenti: «e teatrali».

7.6

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo le parole: «per opere prime o seconde», aggiungere le seguenti: « – a esclusione delle demo autoprodotte –».

7.7

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta non può essere concesso a gruppi formati da due o più artisti, compositori o artisti interpreti (nel caso di orchestre e/o formazioni musicali numericamente superiori a dieci elementi vale la proporzione di un terzo) che hanno già usufruito precedentemente di tali agevolazioni».

7.8

SCAVONE, Giovanni MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, Mario FERRARA

Al comma 2 aggiunge, in fine, le seguenti parole: «e, per le attività teatrali, è riconosciuto alla produzione di nuovi allestimenti».

7.9

CENTINAIO

Al comma 3, sostituire le parole: «all'ottanta per cento» con le seguenti: «al cento per cento».

7.10

SCAVONE, Giovanni MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, Mario FERRARA

Al comma 6, dopo le parole: «fonografica o videografica», aggiungere le seguenti: «o allestimento teatrale».

7.11

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo".

b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni e integrazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo".

c) all'articolo 71, primo comma, dopo la parola "licenze" sono aggiunte le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attività".».

Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo 7, dopo le parole: «compositori emergenti», aggiungere le seguenti: «, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore».

7.14

CENTINAIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo

comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato».

7.12

LIUZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

7.15

PUGLISI, DI GIORGI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

7.17

GIANNINI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«8-bis. Gli eventi di musica dal vivo gratuiti, con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

7.18

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli eventi musicali e gli spettacoli dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi».

7.16

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Gli spettacoli di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi. Per gli spettacoli di musica dal vivo di cui al presente comma la comunicazione al questore sostituisce la licenza prevista dall'articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)».

7.13

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

Aggiungere infine il seguente comma:

«8-bis. Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposto lo sblocco ed il ripristino delle prestazioni previdenziali erogate dalla SIAE in favore dei soggetti beneficiari del Fondo di solidarietà».

7.0.1

CENTINAIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica alle norme in materia di imposte sugli intrattenimenti)

1. Al comma 3 dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, dopo la parola «pagamento» sono aggiunte le seguenti: «effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui all'art. 2002 del codice civile».

7.0.2.

CENTINAIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere l'articolo:

«Art. 7-bis.

(Norme in materia di spettacoli viaggianti e parchi divertimento)

1. Dopo l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiunto il seguente:

"8-bis. 1. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista;

2. Con decreto del Ministero dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spet-

tacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire".

7.0.3.

CENTINAIO

Dopo l'articolo 7, aggiungere l'articolo:

«7-bis.

(Modifiche al Codice del turismo)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "stabilimenti balneari" sono inserite le seguenti: "ed i parchi di divertimento"».

Art. 8.

8.1

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 2014, le disposizioni richiamate nel comma 1 del presente articolo si estendono, sotto la medesima condizione prescritta nel comma 3, ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni. Le disposizioni applicative del presente comma, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3-*quater*, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*ter*. Ai soli fini del comma 3-*bis*, i produttori indipendenti devono detenere diritti delle opere audiovisive beneficiarie delle agevolazioni di cui al medesimo comma 3-*bis*, secondo specifiche disposizioni adottate nel decreto ivi previsto.

3-*quater*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-*bis*, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

3-quinquies. Ai fini dell'efficacia dei commi da *3-bis* a *3-quater*, si applica quanto previsto nel comma 3».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «settore cinematografico» aggiungere le seguenti: «e audiovisivo».

Conseguentemente ancora, all'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015», con le seguenti: «all'articolo 8, comma 2, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, all'articolo 8, comma 3-quater, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2014».

8.2

PUGLISI, DI GIORGI, MINEO, TOCCI, MARTINI, ZAVOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* È abrogato l'articolo 117 del regio decreto 6 maggio 1940, n.635».

8.3

MARTINI, DI GIORGI, MINEO, IDEM, TOCCI, ZAVOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* In riferimento al programma promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 denominato "Europa creativa", finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica europea, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo è definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.0.1

SCAVONE, Giovanni MAURO, BILARDI, COMPAGNONE, Mario FERRARA, GIANNINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure urgenti concernenti il settore teatrale)

1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il 2 per cento del FUS (Fondo unico per lo spettacolo) di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, è destinato alle cooperative teatrali esistenti da non meno di dieci anni e che siano in grado di dimostrare una produzione media di almeno 3 nuovi allestimenti teatrali annui, nonché almeno duecento giornate lavorative retribuite».

Art. 9.**9.1**

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, nonché la Consulta dello spettacolo e il coordinamento delle Regioni,».

9.2

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di assegnazione» con le seguenti: «di erogazione».

9.3

MARTINI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'importanza culturale della produzione svolta» con le seguenti: «della qualità delle produzioni artistiche, delle capacità produttive, della ricerca, del rapporto con i network internazionali, dell'innovazione, del ricambio generazionale e

dell'investimento sul lavoro dei giovani, della progettualità, della circuitazione e della diffusione delle produzioni, della capacità di sviluppare nuovi modelli di organizzazione della cultura,».

9.4

DI GIORGI, PUGLISI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, MARTINI, IDEM

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'importanza culturale della produzione svolta» con le seguenti: «della qualità delle produzioni artistiche, delle capacità produttive del beneficiario, dell'innovazione, del ricambio generazionale e dell'investimento sul lavoro dei giovani, della attenzione alla formazione dei pubblici specie giovanili».

9.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il decreto di cui al primo periodo individua criteri e modalità di erogazione di incentivi mirati alla riorganizzazione del sistema della stabilità teatrale, che avvenga attraverso la fusione o l'accorpamento di teatri stabili già finanziati separatamente con risorse del Fondo unico dello spettacolo.»

9.6

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «che le assegnazioni sono disposte» con le seguenti: «i pagamenti a saldo sono disposti.»

9.7

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «che le assegnazioni sono disposte a chiusura d'esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate» con le seguenti: «che le assegnazioni sono disposte all'inizio della stagione e l'erogazione a chiusura d'esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate».

9.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «sono disposte» inserire le seguenti: «ad inizio di esercizio e comunque entro l'inizio della stagione e la liquidazione, a conguaglio, è effettuata».

9.9

VILLARI, LIUZZI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «a fronte di attività già svolte e rendicontate», aggiungere le seguenti: «e che per gli organismi con almeno tre anni di attività negli ultimi cinque l'assegnazione triennale del contributo è disposta ad inizio anno solare e che per i medesimi organismi di comprovata storicità l'erogazione dell'anticipazione è predisposta automaticamente entro i primi sei mesi di ciascun anno solare».

9.10

ASTORRE

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le comunicazioni agli operatori delle assegnazioni di cui al terzo periodo sono effettuate entro i primi due mesi dell'anno».

9.11

VILLARI, LIUZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «L'articolo 1 della legge 14 novembre 1979, n. 589, è abrogato».

9.12

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dal 2014 le fondazioni lirico-sinfoniche devono presentare piani di produzione triennali così da consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo una assegnazione triennale

dei contenuti FUS, fermo restando che l'erogazione sarà in base alle attività già svolte e rendicontate».

9.13

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento della somma di cui al comma 1 è destinata agli spettacoli dal vivo rappresentati dalle piccole produzioni indipendenti».

9.14

IL RELATORE

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «nonché di collaborazione e consulenza» con le seguenti: «nonché di consulenza», e sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro o di consulenza».

9.15

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da cui si desume comprovata competenza negli ambiti specifici in cui sono chiamati a operare».

9.16

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, GIANNINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, la parola: "annualmente" è sostituita con la seguente: "triennialmente"; all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la parola: "annualmente", ovunque ricorre, è sostituita con la seguente: "triennialmente"».

9.17

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Al comma 7, sostituire le parole da: «mediante» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 15».

9.18

SPOSETTI, DI GIORGI, PUGLISI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per gli enti, le associazioni e le fondazioni senza fini di lucro che operano nel settore dello spettacolo:

a) la misura degli interessi di mora, su base annuale, per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, dovuti in base all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ridotta a un quinto dell'importo stabilito dai decreti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2000 e del 4 settembre 2009 e successivi;

b) la misura degli interessi per dilazioni di pagamento, dovuti in base all'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, è ridotta a un quinto per le dilazioni di pagamento concesse a decorrere dal 1° luglio 2003;

c) le sanzioni per ritardati pagamenti delle ritenute d'acconto dovute come sostituto di imposta sono ridotte a zero in presenza di regolare dichiarazione e nell'ipotesi che il mancato pagamento derivi da obiettive difficoltà economiche dell'azienda; nel caso di evasione contributiva la sanzione non può superare il 10 per cento dell'importo delle ritenute effettuate;

d) l'aggio, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 32 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per l'attività degli agenti della riscossione è stabilito, a carico del debitore, nella misura annua dell'1 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, dei relativi interessi di mora e degli interessi di dilazione;

e) agli enti previdenziali pubblici non è dovuta alcuna sanzione civile, ai sensi dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in presenza di regolare dichiarazione e nel caso in cui il mancato pagamento derivi da obiettive difficoltà economiche dell'azienda; nel caso di evasione contributiva la sanzione non può superare il 10 per cento dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;

f) le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non sono dovute agli enti previdenziali pubblici;

g) gli interessi di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge dovuti agli enti pubblici previdenziali, sono ridotti all'1 per cento;

h) gli interessi di mora, gli interessi di dilazione e i compensi di riscossione applicati da Equitalia nelle rateazioni concesse, sono ridotti all'1 per cento. Questa riduzione verrà applicata anche in sede di rinnovo delle rateazioni concesse da Equitalia;

i) le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche sui piani di ammortamento già emessi e notificati».

9.19

DI GIORGI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai fini di promuovere e sostenere la cultura italiana e lo spettacolo dal vivo in occasione dell'Esposizione Universale prevista per il 2015 a Milano è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2014 e 2015 per l'attivazione di apposite e straordinarie stagioni teatrali e concertistiche nel periodo dell'Esposizione aggiuntive a quelle ordinarie e con specifica programmazione che preveda caratteri di internazionalità da parte delle istituzioni culturali pubbliche e private della città di Milano e dei Comuni dell'area circostante l'Esposizione, nonché per la presenza di artisti giovani ed emergenti in campo teatrale, musicale e delle arti visive all'interno del padiglione Italia dell'Esposizione con contributi dedicati cui accedere secondo apposito bando da definire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis, valutato in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2014:

1) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) quanto a 500.0000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

b) per l'anno 2015:

1) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7-*quater*. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 10.

10.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«I teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni sono esclusi dall'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196».

10.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giudica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli stessi enti non si applica la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

10.3

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole da: «e la misura della riduzione dei consumi intermedi» fino a: «è pari all'8 per cento» con le seguenti: «. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma

3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «All'onere pari a 4 milioni di euro» con le seguenti: «All'onere pari a 10 milioni di euro».

Conseguentemente ancora, all'articolo 15, sostituire le parole: «all'articolo 10, pari a 4 milioni di euro» con le seguenti: «all'articolo 10, pari a 10 milioni di euro».

10.4

VILLARI, LIUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.289, è sostituito dal seguente:

"4. Il 3 per cento degli stanziamenti, fino ad un massimo di 100.000.000 di euro, previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni culturali. Con regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al primo periodo, tenendo conto anche dell'apporto di capitale privato per il finanziamento dei singoli progetti"».

10.0.1

Giovanni MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNONE, Mario FERRARA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Piccoli teatri)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate misure di agevolazione fiscale e norme

per semplificare le procedure amministrative previste per la gestione e la conduzione dei teatri con capienza inferiore ai 100 posti».

10.0.2

PUGLISI, DI GIORGI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Liberalizzazione in materia di apertura delle sale cinematografiche)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'autorizzazione all'apertura, in base alla disciplina dettata ai sensi dei commi 1 e 2, è richiesta solo per le strutture di cui al comma 2 aventi un numero di posti superiore a millecinquecento".

2. Le regioni adeguano la propria legislazione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 11.

G/1014/2/7

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1014, recante «Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza;

in particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che gli enti in maggiore difficoltà redigano un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri di bilancio, nell'arco dei tre successivi esercizi finanziari;

la lettera g) del predetto comma, prevede tra i contenuti inderogabili del piano la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;

la norma solleva alcuni dubbi interpretativi relativi al significato di «cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi», non essendo chiaro se la stessa debba intendersi solo per la parte economica ovvero sotto il profilo normativo;

la previsione che «i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano» non appare nella possibilità delle fondazioni, essendo il CCNL uno strumento di contrattazione collettiva che avviene al di sopra della volontà della singola fondazione. Inoltre, il CCNL attualmente in vigore è scaduto nel 2006 ed è in fase di rinnovo;

il comma 15 dello stesso articolo 11, al fine di fronteggiare alcune problematiche emerse in tema di *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche, stabilisce che gli statuti dovranno essere adeguati, entro il 31 dicembre 2013, prevedendo una struttura organizzativa con una serie prestabilita di organi, tra i quali il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Non appare chiara la portata della nomina, in assenza della fiducia da parte dell'organo di indirizzo e del Ministero;

il comma 20 reca nuovi e più stringenti criteri di destinazione della quota annuale del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, criteri che generano qualche dubbio in merito alla quantificazione delle risorse di cui le Fondazioni potranno disporre;

in un'ottica di contenimento delle spese, non appare coerente la destinazione del 50 per cento del FUS in ragione «dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente», mentre l'ultima quota del FUS (25 per cento del totale) dovrebbe essere ripartita «in considerazione della qualità artistica dei programmi»;

tutte le fondazioni risultano obbligate a coordinare i programmi di attività e a realizzare coproduzioni, e per tale ragione non risultano completamente libere di decidere la programmazione, né la qualità della stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa volta a chiarire e a meglio specificare il contenuto delle norme citate in premessa.

11.1

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «che versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367», *aggiungere le seguenti:* «e che non abbiano raggiunto il pareggio del bilancio nel corso degli ultimi tre esercizi».

11.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dei terzi», *aggiungere le seguenti:* «ovvero non presentino al 31 dicembre 2012 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio».

11.3

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi» *aggiungere le seguenti:* «senza il raggiungimento degli equilibri di bilancio,».

11.4

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finan-

ziari» con le seguenti: «un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari».

11.5

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari» con le seguenti: «un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari».

11.6

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i successivi esercizi finanziari», con le seguenti: «un piano di risanamento che intervenga prioritariamente su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari».

11.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «idoneo ad» con le seguenti: «che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di».

11.8

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la rinegoziazione», aggiungere le seguenti: «, se più favorevole,».

11.9

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli eventuali interessi di mora» inserire le seguenti: «, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alle fondazioni liriche stesse».

11.10

BENCINI, MONTEVECCHI, CATALFO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.11

DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la progressiva riduzione del personale occupato a tempo indeterminato in ordine alle esigenze funzionali e alla compatibilità delle piante organiche con i piani di risanamento di cui al presente comma,».

11.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'eventuale riduzione della dotazione organica del personale dipendente fino al 25 per cento delle piante organiche approvate dal Ministero alla costituzione della Fondazione;».

11.13

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la conferma ovvero, qualora necessaria, la riduzione della dotazione organica del personale operaio e impiegatizio operante nei servizi e non direttamente connesso con la produzione e la realizzazione di spettacoli occupato a tempo indeterminato, fino a un massimo del 30 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;».

11.14

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la conferma ovvero, qualora necessaria, la riduzione della dotazione organica del personale operaio e impiegatizio operante nei servizi e non direttamente connesso con la produzione e la realizzazione di spettacoli occupato a tempo indeterminato, fino a un massimo del 30 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;».

11.15

BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «la riduzione della dotazione» con le seguenti: «la valutazione dell'opportunità di ridurre la dotazione».

11.16

MARTINI, DI GIORGI, GIANNINI

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché la previsione di stabilire un organico artistico medio funzionale basato sull'effettivo utilizzo del personale nell'ultimo triennio e il divieto di procedere a nuove assunzioni o integrazioni fino alla concorrenza di quanto stabilito dalla presente lettera, salvo i comprovati casi sottoposti alla preventiva autorizzazione del commissario straordinario;"

11.17

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: «, soltanto in presenza di una uguale capacità da parte degli enti locali di riasorbire sul territorio in identici ruoli professionali i lavoratori cessati dalla fondazione».

11.18

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) l'elaborazione di un piano economico-finanziario finalizzato ad evitare perdite superiori ai parametri di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n 367;».

11.19

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la previsione che i contratti collettivi di secondo livello dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano e la conseguente verifica e l'eventuale rinegoziazione, nei termini già previsti dall'articolo 47 del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, dei contratti integrativi aziendali in vigore».

11.21

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la previsione che i contratti collettivi di secondo livello dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano e la conseguente verifica e l'eventuale rinegoziazione, nei termini già previsti dall'articolo 47 del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, dei contratti integrativi aziendali in vigore».

11.22

DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) la previsione che i contratti collettivi di secondo livello dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dai piani di risanamento e la conseguente verifica, nonché l'eventuale rinegoziazione dei contratti integrativi aziendali in vigore».

11.23

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali» con le seguenti: «la valutazione dell'opportunità di far cessare l'efficacia dei contratti integrativi aziendali».

11.24

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «in vigore», aggiungere le seguenti: «soltanto in accordo con le parti sociali in sede di contrattazione decentrata».

11.25

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabili dal piano».

11.26

DI GIORGI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con effetto nei confronti di tutti i dipendenti, aderenti o meno alle organizzazioni sindacali».

11.27

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) l'obbligo per le fondazioni lirico-sinfoniche, nella persona del loro legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti».

11.28

CENTINAIO

Sopprimere i commi da 3 a 5.

11.29

BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimere entro 30 giorni dalla trasmissione».

11.30

MONTEVECCHI, BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «un commissario straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:», *con le seguenti:* «un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento di enti e/o fondazioni in difficoltà, preferibilmente operanti nel settore artistico-culturale. Il commissario è chiamato a svolgere, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni».

11.31

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, ovvero con tutte le parti negoziali relativamente alle lettere c) e g) di cui al comma 1, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze».

11.32

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, », *inserire le seguenti:* «ovvero, relativamente alle lettere c) e g) di cui al comma 1, con tutte le parti negoziali».

11.33

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «ne valuta, d'intesa con le fondazioni,» *aggiungere le seguenti:* «ovvero con tutte le parti negoziali, relativamente alle lettere c) e g) di cui al comma 1,».

11.34

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 9, dopo le parole: «che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione,» aggiungere le seguenti: «e che non presentino bilanci in pareggio negli ultimi tre esercizi consecutivi.».

11.35

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Una quota pari a 5 milioni viene assegnata alle Fondazioni che hanno chiuso in pareggio l'ultimo esercizio economico».

11.36

BENCINI, MONTEVECCHI, CATALFO

Sopprimere il comma 13.

11.37

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Per il personale» aggiungere la seguente: «eventualmente».

11.38

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 13, primo periodo, secondo periodo, sostituire dalle parole: «con uno o più decreti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole Fondazioni inviano al Ministero elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica ammi-

nistrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del Ministero della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale».

11.39

BENCINI, MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono disposti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è disposto il trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella società Ales Spa. Per il personale di cui al precedente periodo resta ferma l'applicabilità degli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

11.40

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle garanzie stabilite dall'articolo 2112 del codice civile, del personale individuato ai sensi del comma 1, lettera c),».

11.41

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Sopprimere il comma 14.

11.42

DI GIORGI

Al comma 14 sopprimere le parole: «del conto economico».

11.43

MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 1).

11.44

D'ALÌ

Al comma 15, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «, ovvero nella persona da lui nominata,».

11.45

DI GIORGI, PUGLISI

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;».

11.46

GIANNINI

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione tra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;».

11.47

LIUZZI

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;».

11.48

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;».

11.49

PUGLISI, DI GIORGI, MINEO, MARTINI, TOCCI, IDEM, ZAVOLI

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato;».

11.50

D'ALÌ

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati, anche in associazione fra loro;».

11.51

MARTINI, DI GIORGI, GIANNINI

Al comma 15, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatto salvo per l'Accademia nazionale di Santa Cecilia il cui consiglio di indirizzo è composto da cinque accademici in attuazione di quanto previsto dallo Statuto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), numero 3), dopo le parole: «consiglio di indirizzo» aggiungere le seguenti: «, fatta eccezione per l'Accademia nazionale di Santa Cecilia».

11.52

D'ALÌ

Al comma 15, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «il membro designato dal Comune nel quale ha sede la fondazione può assumere la funzione di amministratore delegato».

11.53

D'ALÌ

Al comma 15, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il numero dei membri designati dai fondatori pubblici deve comunque costituire la maggioranza all'interno del consiglio d'indirizzo;».

11.54

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) il sovrintendente, persona di alto profilo con titoli universitari e esperienze manageriali internazionali, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo. Il sovrintendente deve con il suo operato assicurare annualmente il pareggio di bilancio pena la sua decadenza e può per tale motivazione essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo di sua fiducia che decadono con il sovrintendente nel caso del non raggiungimento degli equilibri economici. Il sovrintendente risponde di persona della sua gestione e dell'utilizzo delle risorse destinate alle fondazioni; il sovrintendente non può essere nominato per più di due mandati e in caso di decadenza non può essere nominato in nessuna altra fondazione;».

11.55

MARTINI, DI GIORGI

Al comma 15, lettera a), numero 3) sostituire le parole: « il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo» con le seguenti: «il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore generale».

11.56

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Al comma 15, lettera a), numero 3), aggiungere infine le seguenti parole: «per la nomina del sovrintendente di cui sopra dovranno essere forniti e resi disponibili i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*
 - b) il curriculum vitae, da cui si desume comprovata competenza nell'ambito specifico in cui è chiamato a operare;*
 - c) i compensi ricevuti, in ogni forma e comunque denominati, relativi alla collaborazione prestata».*
-

11.57

IL RELATORE

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, al comma 19, decimo periodo, sopprimere le parole: «previa verifica dell'organo di controllo».

11.58

PUGLISI, DI GIORGI

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, al comma 19, decimo periodo, sopprimere le parole: «previa verifica dell'organo di controllo».

11.59

GIANNINI

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, al comma 19, decimo periodo, sopprimere le parole: «previa verifica dell'organo di controllo».

11.60

RITA GHEDINI

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 4).

11.61

LIUZZI

Al comma 15, lettera a), sopprimere il numero 4).

11.62

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il collegio dei revisori dei conti, composto ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 367 del 1996, verifica la sostenibilità economico-finanziaria e la corrispondenza degli atti adottati dall'organo di gestione con le indicazioni formulate dall'organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sull'attività di validazione svolta, secondo un prospetto definito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

Conseguentemente, sopprimere il numero 5).

11.63

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: «che devono essere», aggiungere la seguente: «collettivamente».

11.64

DI GIORGI, PUGLISI

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

11.65

LIUZZI

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

11.66

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 16, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'entrata in vigore può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza».

11.67

D'ALÌ

Sopprimere il comma 17.

11.68

D'ALÌ

Sopprimere il comma 18.

1.69

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Direzione generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Direzione generale del Ministero certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, dando comunicazione scritta entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività effettivamente realizzata, previa verifica dell'organo di controllo. La delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario e la coper-

tura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità».

11.70

Rita GHEDINI

Al comma 19, decimo periodo, dopo le parole: «con apposita delibera dell'organo di indirizzo» inserire le seguenti: «, da adottare entro il 30 giugno 2014,».

11.71

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 19, decimo periodo, sostituire le parole: «all'attività effettivamente realizzata» con le seguenti: «all'attività da realizzarsi nel triennio successivo».

11.72

LIUZZI

Al comma 19, decimo periodo, sopprimere le parole: «previa verifica dell'organo di controllo».

11.73

IL RELATORE

Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.

11.74

MILO, SIBILIA, VILLARI

Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.

11.75

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.

11.76

MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.

11.77

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del Direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 60 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione:

b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;

c) il 15 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita secondo parametri stabiliti annualmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in considerazione dell'equilibrio con l'andamento storico dei riparti degli ultimi cinque anni».

11.79

MILO, SIBILIA, VILLARI

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 163 del 1985, la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è determinata e attribuita a ciascuna fondazione, con previsione triennale garantita nelle quantità, con decreto del Direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

il 50 per cento della quota di cui al periodo precedente è ripartita in considerazione di costi derivanti dall'utilizzo di dipendenti a tempo indeterminato in programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la ripartizione;

il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse e del pareggio dei bilanci;

il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita in considerazione della quantità delle rappresentazioni operistiche realizzate in una stagione ed della qualità artistica dei programmi».

11.78

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Al comma 20, sostituire l'alea con il seguente:

«20. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 163 del 1985, la quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è determinata e attribuita a ciascuna fondazione, con previsione triennale garantita nelle quantità, con decreto del Direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:».

11.80

MARTINI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 20, alinea, premettere i seguenti periodi: «Lo Stato assicura la stabilità e la congruenza degli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le attività di ripartizione e assegnazione, nonché il rifinanziamento del Fondo unico dello spettacolo di cui agli articoli 2, 13 e 15 della suddetta legge n. 163 del 1985, sono compiute su base triennale».

Conseguentemente, al comma 20, primo periodo, sostituire la parola: «annualmente», con la seguente: «triennialmente».

11.81

Rita GHEDINI

Al comma 20, alinea, sostituire le parole: «come annualmente determinata» con le seguenti: «come determinata su base triennale».

11.82

DI GIORGI, PUGLISI

Al comma 20, alinea, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, al comma 21, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.83

LIUZZI

Al comma 20, alinea, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.84

GIANNINI

Al comma 20, alinea, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.85

PUGLISI, DI GIORGI

Al comma 20, lettera b), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) il 5 per cento della quota in relazione al raggiungimento del pareggio di bilancio nell'esercizio finanziario precedente».

11.86

LIUZZI

Al comma 20, lettera b), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) il 5 per cento della quota in relazione al raggiungimento del pareggio di bilancio nell'esercizio finanziario precedente».

11.87

GIANNINI

Al comma 20, lettera b), sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il 5 per cento della quota in relazione al raggiungimento del pareggio di bilancio nell'esercizio finanziario precedente».

11.88

GIANNINI

Al comma 20, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita secondo parametri stabiliti annualmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.89

PUGLISI, DI GIORGI

Al comma 20, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita secondo parametri stabiliti annualmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.90

LIUZZI

Al comma 20, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo è ripartita secondo parametri stabiliti annualmente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281».

11.91

IL RELATORE

Al comma 20, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale».

11.92

D'ALÌ

Al comma 20, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenuto conto del parametro di gradimento valutato in base alla rilevazione degli spettatori paganti e alla valorizzazione commerciale delle produzioni».

11.93

IL RELATORE

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fondo unico dello spettacolo destinato alle Fondazioni lirico-sinfoniche è destinata alle Fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti».

11.94

IL RELATORE

Al comma 21, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, » inserire le seguenti: «da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.95

LIUZZI

Al comma 21, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva», aggiungere le seguenti: «e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.96

GIANNINI

Al comma 21, dopo le parole: «sentita la competente commissione consultiva» aggiungere le seguenti: « e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

11.97

CENTINAIO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti esistenti; il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.98

LIUZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, è incrementato per il 2014 di 60 milioni di euro. Agli oneri derivanti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

11.99

GIANNINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163 è incrementato per il 2014 di 60 milioni di euro. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della »Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

11.100

DI GIORGI, PUGLISI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato per il 2014 di 60 milioni di euro. Agli oneri derivanti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

11.101

Rita GHEDINI, PUGLISI, MARTINI, DI GIORGI, IDEM, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, BROGLIA, LO GIUDICE, SANGALLI

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«21-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

21-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 21-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Art. 12.

12.1

PANIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «(fino all'importo di euro cinquemila)» con le seguenti: «(fino all'importo di euro trentamila)».

12.2

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, LIUZZI, DI GIORGI

Al comma 1, sostituire le parole: «(fino all'importo di euro cinquemila)» con le seguenti: «(fino all'importo di euro ventimila)».

12.3

CENTINAIO

Al comma 1, sostituire la parola: «cinquemila» con la seguente: «diecimila».

12.4

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, LIUZZI, DI GIORGI

Al comma 2, dopo le parole: «dei privati» aggiungere le seguenti « e dei privati che operano nel sociale».

12.5

MARCUCCI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«2-bis. Nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo l'articolo 115, è inserito il seguente:

"Art. 115-bis. - (*Concessione di beni culturali in favore di soggetti non lucrativi*) – 1. I siti e le aree di appartenenza pubblica sottoposti a tutela ai sensi del presente Codice, non destinati a scopi istituzionali, attualmente non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valorizzati, per i quali si verificano circostanze di fatto tali da rendere allo stato oggettivamente non praticabili forme di gestione diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 115, possono essere affidati in uso e in gestione, senza alcun corrispettivo a carico dell'Amministrazione, a cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e che si impegnino all'apertura alla pubblica fruizione e all'utilizzo del bene anche per finalità formative o educative, garantendo i livelli minimi di offerta di servizi al pubblico stabilito dal Ministro.

2. L'affidamento avviene previa pubblicazione, sul sito dell'Amministrazione interessata, di un avviso pubblico con la fissazione di un termine per la proposizione di candidature da parte di eventuali soggetti interessati. Nel caso in cui siano presentate più candidature, l'Amministrazione affida la concessione in base a criteri obiettivi, proporzionati, non discriminatori, pubblicati nel medesimo avviso. La convenzione di affidamento in uso e in gestione può prevedere l'istituzione di un biglietto d'ingresso ed eventualmente il diritto del soggetto gestore di trattenere in tutto o in parte i proventi della bigliettazione, al solo scopo di coprire i costi di gestione e salvo riversamento dell'eccedenza all'amministrazione.

3. Decorso il termine di durata della convenzione, non superiore in ogni caso a otto anni, l'Amministrazione può rinnovare l'affidamento al medesimo soggetto non lucrativo, previa verifica della qualità della gestione e della perdurante inesistenza delle condizioni per procedere alla gestione diretta ovvero indiretta ai sensi dell'articolo 115."

2-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, sono definiti il modello di convenzione per l'affidamento di cui all'articolo 115-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, come aggiunto dal comma precedente, nonché i livelli minimi dei servizi di accoglienza del pubblico che devono essere garantiti dai soggetti affidatari della concessione».

12.0.1

D'Alì

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di erogazioni liberali in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*g-bis*) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

g-ter) le spese sostenute per l'acquisto di biglietti o abbonamenti per la partecipazione ad eventi organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;».

2. L'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. (Disposizioni tributarie). 1. Per le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei teatri di tradizione non opera il limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri; resta fermo quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lettera *m*), e dall'articolo 147 del medesimo Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale e di detrazione d'imposta per oneri.

2. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante le somme versate al patrimonio della fondazione e le somme versate come contributo alla gestione delle fondazioni. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme dedotte e non versate. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sostegno alla produzione incassati dalle fondazioni regolate dal presente articolo, e dai teatri di tradizione sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti solo quando il pagamento è direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato o alla prestazione di un singolo artista".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*,

comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia provvede alla verifica in corso d'opera degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del maggior onere risultante dall'attività di verifica in corso d'opera, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei programmi di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

12.0.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni urgenti per agevolare la salvaguardia e la riqualificazione dei beni di rilievo paesaggistico)

1. Dopo l'articolo 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

"Art.154-bis. - *(Agevolazioni per la salvaguardia e la riqualificazione dei beni soggetti a tutela)* – 1. Sono deducibili integralmente dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), le spese o le erogazioni liberali destinate alla realizzazione di interventi di salvaguardia naturalistica e riqualificazione ambientale dei beni tutelati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, qualora inseriti nell'ambito di progetti autorizzati ai sensi dell'articolo 146. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, la tipologia degli interventi ammissibili, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma e per l'accertamento della congruità della spesa.

2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante rideterminazione, a decorrere dall'anno 2014, delle aliquote di prodotto corrisposte dai titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che vengono stabilite al livello di seguito indicato:

- a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
- b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
- c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «sistema dei beni, delle attività culturali» con le seguenti: «sistema dei beni culturali e paesaggistici».

12.0.3

ALBERTI CASELLATI, ZANETTIN, BONFRISCO, MARIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. - *(Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)* – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma precedente".

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

Art. 13.

13.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle predette disposizioni. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il dieci per cento».

13.2

VILLARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento 5 agosto 1999, n. 524, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunciarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla Commissione sono esclusi compensi e indennità a qualsiasi titolo, salvo il rimborso spese».

13.0.1

CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti per continuare ad assicurare la pubblica fruizione di monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato)

1. Al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante "Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monu-

menti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "di regola", sono sostituite con la seguente: "unicamente";

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è soppresso;

2) al comma 3, sono sopprese le lettere: e), f), g), h) ed l);

3) i commi 6 e 7 sono soppressi».

13.0.2

GRANAIOLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione dell'Accademia nazionale per l'alta formazione professionale nel turismo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituita l'Accademia nazionale per l'alta formazione professionale nel turismo, con la finalità di:

a) tutelare, conservare, promuovere, valorizzare e gestire il patrimonio culturale e storico del turismo, della cucina italiana, dei vini e delle bevande nazionali; per finalità di educazione a un più alto livello di accoglienza e di gusto;

b) perfezionare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel campo del turismo e dei servizi al turismo, della cucina, ristorazione e della conoscenza dei vini nazionali, con lo scopo di sviluppare e rilanciare nel mondo la qualità e la tradizione di accoglienza turistica ed enogastronomica tipicamente italiane;

c) organizzare d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano:

1) corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del *marketing* alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza dell'albergo con particolare riguardo

ai settori del *Front Office*, del *Food and Beverage*, dell'*Housekeeping*, del *Sales e Marketing*, dell'*Event Management*, della gestione delle risorse umane, della finanza e dei *Global Distribution System* (Gds). I corsi devono essere tenuti da docenti, manager, operatori e formatori del settore esperti;

2) corsi di formazione e specializzazione volti ad acquisire abilità di alto livello in settori specifici della ristorazione e dell'enogastronomia nazionali o ad affinare le abilità già acquisite, attraverso la conoscenza pratica e la manualità. I corsi devono essere tenuti da cuochi ed enologi esperti con l'apporto di grandi *chef* e maestri di cucina. A tal fine deve essere prevista la predisposizione nell'Accademia di un'aula per i corsi pratici e dimostrativi con un numero adeguato di postazioni completamente attrezzate per lo svolgimento dei corsi medesimi;

3) corsi di formazione professionale per docenti e responsabili della formazione nel turismo e nell'enogastronomia nazionale, oltre che nei servizi connessi al turismo;

4) percorsi formativi che prevedano *stage* finali presso un'impresa turistica, della ristorazione o dei servizi connessi al turismo comprese le linee aeree internazionali, le ferrovie, le navi da crociera e i parchi a tema, e si concludono con un esame pratico e teorico e con il rilascio di un attestato di *master*, che prevedano lo svolgimento di studi dedicati in eguale misura alla pratica e alla teoria delle diverse discipline.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti lo statuto, le modalità di elezione degli organi, compresa l'istituzione di un comitato scientifico con funzioni di consulenza che si pronuncia in ordine ai programmi in materia di alta formazione nel turismo, e la loro durata, nonché le modalità di partecipazione e di finanziamento pubblico e privato dell'Accademia».

Conseguentemente, all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: «Agli oneri di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, pari a 200.000 euro per l'anno 2013, 909.500 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e 109.500 euro a decorrere dall'anno 2017» aggiungere le seguenti «, all'articolo 13-bis, pari a 500.000 a decorrere dall'anno 2014»;

b) al comma 2 lettera d) sostituire le parole: «quanto a euro 49.599.500 per l'anno 2014, a euro 47.609.500 per l'anno 2015, a euro 49.529.500 per l'anno 2016, a euro 49.029.500 per l'anno 2017 e 49.129.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3» con le seguenti: «quanto a euro 50.099.500 per l'anno 2014, a euro 48.109.500

per l'anno 2015, a euro 50.029.500 per l'anno 2016, a euro 49.529.500 per l'anno 2017 e 49.629.500 euro a decorrere dall'anno 2018 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, comma 3».

13.0.3

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«13-bis.

(Istituzione del Tavolo tecnico operativo Europa Creativa 2014-2020)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Tavolo tecnico operativo Europa Creativa 2014 – 2020.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è incaricato di supportare gli operatori nella fase di progettazione, di coordinare le attività ed il coinvolgimento di tutte le istanze interessate della Pubblica amministrazione statale, regionale e degli altri enti territoriali di governo, nella programmazione e nell'interazione con i competenti Uffici dell'Unione.

3. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 14.

14.0.2

GIBIINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. All'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è soppresso.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 70 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

14.0.1

GIBIINO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)

1. All'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è soppresso».

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**Art. 1.****X1.1**

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LIUZZI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti a favore degli artisti interpreti ed esecutori della musica e dell'audiovisivo)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. – L'esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore attribuiti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta distintamente a ciascuna delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito il rispettivo mandato. Le disposizioni incompatibili con il presente comma sono abrogate".

2. All'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, il terzo e il quarto periodo sono abrogati;
- b) al comma 2, il quarto e il quinto periodo sono abrogati.

3. L'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, è abrogato.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un decreto legislativo sul riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzare il quadro normativo nel rispetto del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche ai fini di una maggiore tutela degli interessi degli artisti interpreti ed esecutori;

b) prevedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, rimuovendo o modificando ogni disposizione che, anche in modo indiretto, consenta qualsiasi forma di vantaggio anticoncorrenziale a favore di singoli enti, società o organizzazioni;

c) prevedere l'obbligo di comunicazione, da parte degli utilizzatori dei diritti connessi al diritto d'autore, delle informazioni in formato digitale necessarie al fine di favorire la migliore e più celere ripartizione dei compensi dovuti ai singoli aventi diritto;

d) prevedere che le modalità di determinazione dei compensi relativi alla generalità dei diritti connessi al diritto d'autore siano stabilite mediante accordi generali periodici tra gli utilizzatori e le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012;

e) introdurre procedure alternative di risoluzione dei conflitti in caso di mancato perfezionamento degli accordi di cui alla lettera d);

f) disciplinare le condizioni di accesso alle banche dati di cui alla lettera f) dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, al fine di consentire la reciproca interoperabilità tra le imprese titolari delle medesime banche dati;

g) stabilire che i compensi relativi ai diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori di fonogrammi nonché agli artisti interpreti o esecutori siano tra loro ripartiti in eguale misura;

h) stabilire i criteri sulla base dei quali i Commissari liquidatori di IMAIE trasferiranno, al termine del processo di liquidazione, l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati in favore di tutte le imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012;

i) prevedere, a carico delle imprese intermediarie di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, l'obbligo di destinare una quota non inferiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo dei proventi da esse amministrati in favore di attività di formazione, di promozione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori e di darne annualmente comunicazione alle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012».

Plenaria**29^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MARCUCCI**

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 11.97 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, a cui ha aggiunto la firma anche il senatore Scavone.

Il senatore CONTE (*PdL*) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Alberti Casellati.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) aggiunge la firma agli emendamenti 11.15 e 11.17.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) chiede di rinviare la votazione degli emendamenti in quanto il suo Gruppo deve svolgere ulteriori approfondimenti sugli emendamenti presentati. Chiede altresì al Presidente di farsi parte attiva affinché sia spostato il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula. Assicura comunque l'impegno del suo Gruppo affinché siano individuati gli spazi per proseguire l'esame.

Il PRESIDENTE precisa anzitutto che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Aula dipende dalle decisioni della Conferenza dei Capigruppo; invita perciò i membri della Commissione a rappresentare l'esigenza nei confronti dei rispettivi Capigruppo.

Riferisce altresì di aver avuto un incontro con il Presidente della 5^a Commissione, durante il quale il senatore Azzollini ha fatto presente che occorrerà chiedere alla Presidenza del Senato lo spostamento di 24 ore dell'esame in Assemblea del provvedimento, da martedì 17 a mercoledì 18 pomeriggio, onde consentire alla Commissione bilancio i necessari tempi di esame.

Prendendo atto dell'istanza di rinvio testè avanzata dal Gruppo Il Popolo della Libertà, propone di discutere un nuovo calendario in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ferma restando l'esigenza di disporre di tempi adeguati per l'istruttoria in Commissione, pena il rischio di giungere in Aula senza aver concluso l'esame in questa sede.

Il senatore BOCCHINO (M5S) si dichiara nettamente contrario alla proposta di rinvio avanzata dal senatore Liuzzi, chiedendo rispetto per i Gruppi, come il suo, che hanno lavorato secondo i tempi prestabiliti. Ritiene perciò che nulla osta ad iniziare le votazioni, tanto più che – considerata l'importanza del decreto – è necessario istruire in maniera adeguata il provvedimento in vista del successivo esame in Assemblea.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'orientamento generale, rinvia tuttavia il seguito dell'esame onde discutere del nuovo calendario dei lavori in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1014
(al testo del decreto-legge)

Art. 11.

11.97 (testo 2)

CENTINAIO, SCAVONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, e il relativo personale, sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti esistenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Plenaria

22^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella precedente seduta si è svolta la discussione generale sul provvedimento in titolo, all'esito della quale il Relatore si è riservato di predisporre una proposta di parere.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) segnala che la Commissione 7^a, alla quale la Commissione Lavori pubblici deve rendere il parere sul provvedimento, ha momentaneamente sospeso il relativo esame per approfondire alcuni profili critici relativi agli emendamenti. In relazione a tale circostanza, chiede di valutare se non convenga rinviare anche l'espressione del parere per attendere le decisioni della Commissione di merito.

Il relatore RANUCCI (*PD*) osserva che la Commissione, in sede consultiva, è chiamata a esprimere il proprio parere sul testo del decreto-legge in esame, che riguarda solo gli aspetti di competenza della Commissione e prescinde dall'*iter* in sede referente. Sarebbe anzi opportuno che il parere venisse reso rapidamente, dato che la Commissione di merito dovrebbe

poterlo acquisire prima di passare all'esame degli emendamenti, per poterne tenere conto nel prosieguo della trattazione.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) concorda con le considerazioni del Relatore. Le Commissioni di merito dovrebbero infatti, normalmente, esaminare i pareri delle Commissioni consultive prima di procedere alla votazione sugli emendamenti. In Commissione ieri si è svolto un dibattito approfondito sul testo in esame, che si è concentrato soprattutto su alcuni aspetti con un'ampia condivisione. È pertanto opportuno che la Commissione esprima quanto prima il suo parere.

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra una proposta di parere, allegata al resoconto di seduta.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) ritiene corretta l'indicazione del Presidente, circa l'opportunità che il parere in sede consultiva sia espresso prima che la Commissione di merito proceda all'esame degli emendamenti. Ciononostante, non essendo ancora chiaro quali saranno gli ulteriori sviluppi dell'*iter* in sede referente, preannuncia l'astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere testé illustrata.

Il senatore FILIPPI (*PD*) conviene con le considerazioni del Presidente e del Relatore in ordine agli aspetti procedurali. La Commissione deve esprimersi in sede consultiva sul testo attualmente in discussione, indipendentemente da quello che sarà l'*iter* in sede referente. Nel merito, esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal Relatore, che ha raccolto in modo corretto le posizioni emerse nel dibattito.

Il presidente MATTEOLI ringrazia a sua volta il Relatore per il lavoro svolto, osservando anch'egli che la proposta di parere sintetizza in maniera efficace le considerazioni svolte dai Commissari sul provvedimento in esame.

Infine, nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere del Relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1014

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 1, relativamente all'affidamento al direttore generale di progetto delle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione del «Grande Progetto Pompei», al fine di esercitare un migliore e più efficace controllo delle operazioni amministrative, si valuti la possibilità di affidare l'espletamento delle procedure di gara relative agli appalti per la realizzazione del progetto, alla stazione unica appaltante costituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

– relativamente all'articolo 1, comma 4, che istituisce l'Unità Grande Pompei, anche ai fini del rilancio economico-sociale e della riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori dei comuni di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, occorre ribadire che i suddetti interventi e le relative risorse finanziarie debbono essere indirizzati prioritariamente alla conservazione, manutenzione e valorizzazione delle aree archeologiche e solo marginalmente ad opere viarie e delle infrastrutture di raccordo ai siti;

– con riferimento all'articolo 1, comma 5, si rileva che, per il Comitato di gestione da istituire a cura dell'Unità Grande Pompei con funzioni di Conferenza di servizi permanente, appare pletorica la sua composizione, in relazione alle esigenze di velocizzazione e semplificazione delle importanti decisioni amministrative affidate al medesimo Comitato;

– con riferimento all'articolo 5, comma 1, occorre assicurare che l'affidamento della prosecuzione dei lavori per gli stralci successivi del progetto «Nuovi Uffizi» avvenga nel pieno rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalle normative vigenti – in particolare dal Codice degli appalti –, evitando il ricorso a deroghe non strettamente necessarie in relazione alla natura dei lavori stessi;

– con riferimento all'articolo 6, comma 2, al fine di assicurare una maggiore efficacia delle agevolazioni ivi previste a favore dei giovani artisti emergenti, occorrerebbe prevedere una percentuale del dieci per cento del canone di locazione rispetto al valore di mercato. Contemporaneamente, si segnala l'opportunità di estendere l'accesso ai suddetti benefici anche ai giovani artisti individuali, oltre che a quelli associati in forme collettive, in quanto si rileva che appare contraddittorio l'obbligo di conseguire forme associate di artisti;

– con riguardo alle agevolazioni previste per il settore cinematografico dall'articolo 8, si richiama l'opportunità di prevedere anche forme specifiche di sostegno a favore degli studi cinematografici di Cinecittà, quale importante realtà economica e culturale del nostro Paese;

– al fine di assicurare un più efficace sostegno alle attività artistiche, si sottolinea la necessità di dare concreta attuazione alle disposizioni della legge n. 717 del 1949, che prevede la destinazione di una percentuale delle risorse per la realizzazione di edifici pubblici all'abbellimento degli stessi mediante opere artistiche.

Si raccomanda, infine, con riferimento all'articolo 1, comma 5, che il Piano strategico elaborato dal Comitato di gestione per lo sviluppo delle aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata sia trasmesso per conoscenza anche alle Commissioni parlamentari competenti.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 135 e connessi

Riunione n. 1

Relatore: DI MAGGIO (SCpI)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9.

(135) PIGNEDOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di semplificazione di controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari a sostegno della competitività

(136) PIGNEDOLI ed altri. – Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e delega Governo per il riordino della normativa agricola

(Esame di una proposta di testo unificato e rinvio)

Plenaria

16^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PERRONE (*PdL*) riferisce sul decreto-legge in titolo, avente ad oggetto una serie di rilevanti disposizioni finalizzate alla razionalizzazione dell'attività e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, il quale si inserisce nel quadro complessivo del programma di governo dell'attuale Esecutivo che, nell'individuazione dei suoi obiettivi principali, ha posto una incisiva opera di revisione della spesa pubblica e di miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito così delineato, il decreto-legge si basa su criteri fondamentali quali l'eliminazione degli sprechi, la predisposizione di misure e strumenti per potenziare l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al miglior utilizzo delle risorse disponibili.

La corretta gestione di tali risorse, sia umane sia finanziarie, è volta – prosegue il relatore – tramite gli interventi oggetto del provvedimento, alla definizione di un complessivo assetto avente come obiettivi il miglioramento delle strutture, dei servizi e dell'immagine dell'amministrazione pubblica.

Le misure in questione sono recante dai dodici articoli del testo, relativi a profili diversi e comunque interconnessi, miranti a dare risposta a esigenze avvertite sotto l'aspetto sociale ed economico. Molti dei profili presenti nei diversi ambiti d'intervento riguardano il complesso delle pubbliche amministrazioni, mentre sono altresì previste norme a carattere più specifico destinate a determinati settori e organismi.

All'interno del primo gruppo vi sono disposizioni atte a restringere l'utilizzo delle autovetture di servizio e delle consulenze, in modo tale da ottenere in ambedue i casi importanti risparmi di spesa. L'aspetto concernente la riduzione di spesa si connette altresì a istanze di riassetto, che in particolare nel caso delle consulenze consentiranno di destinare le risorse ottenute dai risparmi ad assunzioni a tempo indeterminato in rapporto alle necessità delle diverse amministrazioni, nel rispetto del principio del pubblico concorso.

Ulteriori norme a carattere generale sono quelle in tema di politiche occupazionali, finalizzate a perseguire obiettivi ritenuti fondamentali, quali in primo luogo la considerazione nel settore pubblico del contratto a tempo indeterminato come la forma di contratto «dominante», riducendo pertanto il ricorso ai contratti di lavoro flessibile solo per esigenze temporanee o eccezionali e contrastando il generale fenomeno del precariato. In questo contesto, sono previste disposizioni che consentono l'avvio di procedure concorsuali alle pubbliche amministrazioni, entro certi limiti e condizioni con particolare riferimento al personale non dirigenziale.

Si sofferma quindi su alcune disposizioni del provvedimento specificamente rivolte a determinati settori e organismi all'interno della pubblica

amministrazione, come nel caso (articolo 8) del potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, al fine di garantire la piena funzionalità del soccorso e della mobilitazione urgente in caso di pubbliche calamità.

Nell'ambito delle disposizioni a carattere più specifico, una in particolare investe direttamente gli aspetti di competenza della Commissione.

L'articolo 2, contenente norme in tema di personale delle pubbliche amministrazioni, prevede al comma 13 una disposizione che consente all'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) di assumere tre unità dirigenziali nel contesto dell'attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria concorsuale approvata, entro il termine della validità di quest'ultima (tre anni dal gennaio 2013).

Sottolinea che mediante tale previsione, secondo la relazione al provvedimento, l'AGEA sarà in grado di sostenere, senza pregiudizio di funzionalità, le sue attività istituzionali strettamente collegate a obblighi europei, quali la gestione delle misure relative alle erogazioni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura per l'attuazione operativa delle misure connesse alla riforma della PAC 2014-2020.

Si apre il dibattito.

Il senatore GAETTI (*M5S*) svolge considerazioni critiche circa il citato profilo di competenza della Commissione che concerne la stabilizzazione di tre figure dirigenziali all'interno di AGEA. Il tema dell'assetto e del riparto di competenze nell'ambito degli enti vigilati dal Ministero dell'agricoltura è oggetto di attenzione da parte della Commissione che sta esaminando disegni di legge che intervengono in modo radicale sulla materia. Auspica un'attenta riflessione sul punto onde evitare interventi contraddittori sull'organico di AGEA stessa.

Il senatore RUTA (*PD*) esprime una valutazione nel complesso positiva del decreto-legge in esame. Il percorso individuato dal provvedimento di urgenza è infatti quello di circoscrivere quanto più possibile il fenomeno del lavoro precario, con limitate e mirate misure di stabilizzazione. Fermo restando che l'intervento normativo presenta anche aspetti non del tutto condivisibili, si sofferma comunque sul profilo di stretta competenza della Commissione e quindi sull'assunzione a tempo indeterminato di tre figure dirigenziali in AGEA. Tale Agenzia, il cui assetto è stato ed è oggetto di specifica attenzione da parte della Commissione, si caratterizza per rilevanza e ampiezza dei compiti svolti ma anche per talune problematiche nella funzionalità.

In considerazione, tuttavia, della rispondenza dell'intervento sul personale dirigenziale di AGEA all'impostazione che tende a imitare il fenomeno del precariato lavorativo nelle pubbliche amministrazioni, auspica un parere favorevole da parte della Commissione sugli aspetti di competenza.

Il senatore RUVOLO (*PdL*) si riserva di intervenire sul provvedimento nel corso della prossima seduta.

Il relatore PERRONE (*PdL*) prende atto dei rilievi sinora svolti e preannuncia la predisposizione di uno schema di parere nella prossima seduta.

Il sottosegretario CASTIGLIONE prende la parola per sottolineare la rilevanza del provvedimento in esame in un'ottica di riorganizzazione amministrativa delle pubbliche amministrazioni. I profili di competenza della Commissione agricoltura sono marginali e, tuttavia, si sostanziano in interventi che rispondono alla medesima impostazione. Inoltre, AGEA svolge un importante compito nella gestione delle misure connesse alle erogazioni del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e di quelle legate alla riforma della politica agricola comune.

Richiama peraltro incidentalmente, a tale ultimo proposito, come sia stato di recente predisposto da parte del Ministero per la coesione territoriale uno schema di accordo di partenariato, che per il periodo 2014-2020 analizza gli interventi che potranno essere posti in essere per un impiego efficace ed efficiente dei fondi europei collegati al quadro strategico comune per il medesimo arco temporale. Tra tali ultimi, segnala il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Trattandosi di uno schema che verrà sottoposto alla Commissione europea, il sottosegretario si dichiara sin d'ora disponibile a fornire tempestivamente ulteriori delucidazioni alla Commissione in materia, onde raccogliere gli spunti e le osservazioni parlamentari.

Il presidente FORMIGONI ringrazia il Sottosegretario per la disponibilità e assicura l'interesse da parte della Commissione sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

**Comitato ristretto per l'esame
del disegno di legge n. 287**

Riunione n. 1

Relatore: PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

(287) BERTUZZI ed altri. – Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura

(Esame di una proposta di nuovo testo e rinvio)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Plenaria

25^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Guido Bortoni, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e Valeria Termini, componente dell'Autorità, accompagnati da Mario Antonio Scino, direttore relazioni istituzionali e arbitrati, Bernardo Pizzetti, vice direttore relazioni istituzionali e arbitrati e responsabile unità relazioni istituzionali nazionali, Cristina Corazza, responsabile comunicazione e stampa e Monica Morgia, funzionario unità relazioni istituzionali nazionali.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: seguito dell'audizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 luglio scorso.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto all'ingegner Bortoni e lo invita a svolgere il suo intervento.

L'ingegner BORTONI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, e risponde ai quesiti posti nel corso dell'audizione del 9 luglio scorso dai senatori Caridi, Giroto, Gambaro, Di Biagio e Mucchetti. In particolare, ricorda che la disciplina degli oneri di sbilanciamento per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, contenuta in una apposita delibera dell'Autorità, è stata oggetto di impugnativa, da parte dei soggetti interessati, dinanzi alla giurisdizione amministrativa che si dovrà pronunciare nei prossimi giorni. Si sofferma, quindi, sulla riduzione della componente A2 della bolletta elettrica, per la parte relativa agli oneri di *decommissioning* delle centrali nucleari, e fornisce alcuni elementi in merito al settore dell'efficienza energetica. Ricorda, quindi, il contributo recentemente fornito dall'Autorità nel dibattito per la definizione di una strategia energetica nazionale e si sofferma sulle tematiche della generazione distribuita, sulle fatturazioni che le società di energia elettrica operano sulla base dei consumi presunti, sulle misure per potenziare i meccanismi di tutela dei consumatori, sul rapporto tra il prezzo medio di mercato dell'energia elettrica e gli incentivi riconosciuti agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Da ultimo fornisce alcuni dati in merito al cosiddetto regime di interrompibilità nel settore elettrico, alle perdite di rete e ai costi sostenuti, dal 1992 ad oggi, per incentivare la produzione di energia attraverso il meccanismo del CIP6.

Interviene quindi brevemente il senatore TOMASELLI (PD) per chiedere alcuni chiarimenti circa l'andamento dei prezzi dell'energia elettrica rilevato dall'Autorità sia per quanto riguarda il mercato libero sia per quanto attiene il cosiddetto mercato di maggior tutela.

Dopo che l'ingegner BORTONI ha fornito degli ulteriori dati in risposta al quesito del senatore Tomaselli, il presidente MUCCHETTI ringrazia il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Comunica, infine, che il documento da lui consegnato sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore BOCCA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo, evidenziando come esso intervenga sui siti archeologici e culturali

della Campania, con particolare riguardo a Pompei ed Ercolano, con l'obiettivo di tutelarli e renderli maggiormente fruibili per i turisti (articolo 1).

Altre disposizioni, come quelle previste dall'articolo 2, prevedono un incremento delle risorse umane per potenziare la catalogazione elettronica del patrimonio culturale italiano. Tale norma, in particolare, consente di avvalersi di giovani che non abbiano superato i 35 anni di età.

Tra le norme di maggiore interesse a favore dei giovani segnala, inoltre, quella prevista dall'articolo 6, con cui si consente di predisporre delle aste pubbliche rispetto ai beni dello Stato non utilizzati e che non siano trasferibili agli enti locali, per fare in modo che tali beni possano ospitare la sede di studi e laboratori di giovani artisti italiani e stranieri che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni.

L'articolo 10, invece, prevede per gli enti e gli organismi, anche di natura privata, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali e che risultino vigilati o sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali, una deroga alle riduzioni di spesa per la parte relativa alla pubblicità e ai consumi intermedi.

L'articolo 12 stabilisce che vengano individuate, con un apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, le modalità di acquisizioni delle donazioni di modico valore destinate ai beni e alle attività culturali.

L'articolo 14, nell'individuare la copertura finanziaria delle misure previste dal provvedimento d'urgenza, prevede tra l'altro un aumento, a decorrere dal 1° gennaio del prossimo anno, dell'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti.

Rileva che il provvedimento, nella sua complessità, può essere sicuramente considerato un primo segnale di attenzione nei confronti del settore dei beni e delle attività culturali, anche se dovrebbe essere rafforzato con l'individuazione di apposite misure di sostegno al comparto del turismo.

Si apre il dibattito.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) rileva che il provvedimento d'urgenza in esame, pur contenendo nel titolo stesso un esplicito riferimento al turismo, non introduce misure specifiche a favore di tale comparto. Auspica, pertanto, che questo rilievo possa emergere nel parere che formulerà il relatore. Si sofferma, quindi, sull'articolo 13 rispetto al quale ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di inserire dei criteri che assicurino un'ampia trasparenza nella nomina dei membri dei comitati tecnico-scientifici.

Il senatore COLLINA (*PD*) sottolinea il fatto che il provvedimento in esame non prevede specifiche misure a favore del comparto del turismo rispetto al quale sarebbe auspicabile che venisse assicurata un'adeguata attenzione da parte dell'Esecutivo.

Dopo brevi interventi dei senatori TOMASELLI (*PD*) e CONSIGLIO (*LN-Aut*), il senatore BOCCA (*PdL*), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale dichiara di aver tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1014**

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo,

premessò che il provvedimento d'urgenza non contiene, pur essendo indicato nel titolo, alcuna disposizione diretta a favore del turismo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di rafforzare il provvedimento con l'introduzione di specifiche misure a favore del comparto turistico;

in relazione all'istituzione dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 13, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di inserire dei criteri che assicurino un'ampia trasparenza nella nomina dei membri dei comitati stessi.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Plenaria

22^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il relatore SERAFINI (*PdL*) propone di esprimere un parere favorevole.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*), pur aderendo alla proposta del relatore, coglie l'occasione per evidenziare che, in sede di Commissione di merito, il suo Gruppo ha presentato proposte di modifica con riferimento specifico agli articoli 2 e 11 del provvedimento in conversione, che auspica possano trovare accoglimento.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che, con l'astensione dei senatori BAROZZINO (*Misto-SEL*), BENCINI (*M5S*), CATALFO (*M5S*) e PUGLIA (*M5S*), è approvata.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri (n. COM (2013) 500 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 19)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo la parola in discussione generale, la senatrice SPILABOTTE (*PD*) illustra una proposta di risoluzione, di segno favorevole, pubblicata in allegato al resoconto della seduta.

La senatrice GATTI (*PD*) esprime piena condivisione nei confronti dell'atto e della bozza di risoluzione illustrata. Formula specifico apprezzamento con riferimento al legame tra il progetto e le piccole e medie imprese innovative, che costituiscono una grande realtà italiana, in particolare nel settore della domotica ed in quello delle ICT. Reputa assai importante che il Governo e gli enti locali promuovano diffusamente la conoscenza dei contenuti dell'atto e l'utilizzo delle risorse che esso rende disponibili.

Concorda il presidente SACCONI, evidenziando che le aziende italiane operanti nel settore della domotica rappresentano altrettante punte di eccellenza, i cui prodotti consentono una vita indipendente a persone con disabilità.

Il voto favorevole del Gruppo Scelta Civica è annunciato dal senatore ICHINO (*SCpI*), il quale coglie l'occasione per segnalare che il dodici per cento delle assunzioni in Italia riguarda soggetti *over fifty*.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di risoluzione della relatrice.

Con l'astensione del senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA***(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni**

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (*SCpI*) afferma che il provvedimento d'urgenza si giustifica con condivisibili esigenze di razionalizzazione dell'organizzazione e della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche e in partico-

lare di superamento delle situazioni improprie di lavoro temporaneo in posizioni che dovrebbero essere coperte con personale di ruolo, nonché di prevenzione del ripetersi di comportamenti indebiti da parte dei dirigenti pubblici in materia di gestione degli organici. Ritiene tuttavia che alcune disposizioni rischino di condurre a interpretazioni o effetti pratici contraddittori rispetto agli intendimenti. Occorre dunque evitare finanche di dare l'impressione di una sanatoria di comportamenti e scelte scorrette da parte del *management* pubblico nella gestione del personale, e in particolare dei reclutamenti con contratto a termine, o di un aggiramento del principio costituzionale dell'accesso alla funzione pubblica mediante concorso, ovvero un depotenziamento della norma in materia di mobilità del personale, in seno al settore pubblico, da uffici in situazione di *overstaffing* a uffici in carenza di organico, ovvero infine di una deroga al principio programmatico della *spending review* e in particolare alla regola della eliminazione di qualsiasi voce di spesa corrente non strettamente e congruamente correlata con una esigenza pubblica essenziale.

In questo quadro, osserva che l'obbligo imposto dall'articolo 33 del T.U. in materia di pubblico impiego ai dirigenti pubblici, di rilevare le eccedenze di organico e provvedere senza ritardo al loro superamento mediante la procedura di mobilità ivi definita, nell'arco dei dodici anni in cui è stato in vigore ha visto inasprire per ben tre volte le sanzioni per i trasgressori, ma ha anche visto rimanere quelle sanzioni totalmente disapplicate. Alcune disposizioni contenute nel decreto in esame rischiano di depotenziare quest'obbligo, finendo coll'operare di fatto come sanatorie surrettizie per le omissioni passate da parte del *management* pubblico, mentre altre disposizioni – in particolare quelle sulla stabilizzazione dei titolari di contratti a termine – appaiono sostanzialmente derogarvi, consentendo che si proceda a immissioni in ruolo in situazioni nelle quali una scopertura di organico potrebbe essere invece risolta con la mobilità di personale in ruolo proveniente da uffici dove si registrano eccedenze.

Il decreto pone inoltre alcuni requisiti destinati a limitare notevolmente la possibilità di nuove immissioni in ruolo di lavoratori precari: in particolare, il requisito della presenza effettiva di una scopertura di organico e quello della sussistenza delle disponibilità finanziarie necessarie. L'applicazione di queste due regole induce a prevedere che le immissioni in ruolo effettive saranno in numero assai limitato rispetto alla platea attuale dei lavoratori assunti a termine o impegnati in lavori socialmente utili. A maggior ragione occorre dunque evitare il rischio che le nuove misure finiscano con l'alimentare l'idea secondo cui l'aver svolto per un certo tempo una prestazione lavorativa a termine in una amministrazione pubblica conferisca un diritto soggettivo all'immissione in ruolo, che ogni prospettiva di assorbimento dei fruitori delle misure di *job creation* fuori mercato si collochi nell'area pubblica, invece che nel tessuto produttivo generale, e, infine, che un diritto all'immissione in ruolo nasca dal fatto di essere stati inseriti in una graduatoria di «idonei» in un concorso celebrato anche molti anni prima. In tema di graduatorie che ipotecano il futuro delle amministrazioni e delle persone interessate, il relatore ricorda il

caso-limite dei conservatori musicali, dove l'ultimo concorso si è svolto nel 1990: da allora nessuna immissione in ruolo di insegnanti è avvenuta se non per trasferimento da un conservatorio all'altro, o per chiamata dalla graduatoria degli «idonei» formata all'esito di quel concorso.

Dopo aver rilevato che il decreto appare scritto in un linguaggio iniziatico, quasi esclusivamente intessuto di riferimenti a date e numeri di norme legislative in vigore, delle quali viene modificato il contenuto con formule comprensibili per lo più soltanto da parte di un numero ristretto di addetti ai lavori, passa all'esame delle singole disposizioni di competenza, di cui segnala specificamente le incongruità e le auspicabili correzioni.

Propone conclusivamente di formulare per la Commissione di merito un parere condizionato all'introduzione di tutte le correzioni necessarie per evitare i rischi da lui evidenziati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 500 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, N. 19)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri COM (2013) 500 definitivo);

premesso che il 2012 è stato l'anno europeo per un invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni;

rilevato che l'Unione europea ha con lungimiranza intrapreso un percorso che inevitabilmente, con l'allungamento della vita media dei cittadini degli Stati membri, ci riguarderà tutti nel medio e lungo periodo:

considerato che pertanto occorre attrezzarsi con scelte condivise e politiche adeguate di supporto al fine di tradurre le sfide demografiche in opportunità di crescita in campo sociale e sanitario, lavorativo ed economico;

ritenuta di importanza strategica la partecipazione al programma AAL, che darà un importante contributo alla strategia Europa 2020 e alle relative iniziative faro, concorrendo ad affrontare la sfida demografica e a creare nuove opportunità, in particolare per le piccole e medie imprese;

considerato che l'invecchiamento demografico rappresenta una delle maggiori sfide che dovranno affrontare tutti gli Stati membri e che un ricorso maggiore alle nuove tecnologie potrebbe contribuire a contenere i costi e ad accrescere il benessere e la partecipazione attiva degli anziani alla società, migliorando nel contempo anche la competitività dell'economia dell'Unione;

evidenziato che i progressi nell'innovazione potranno dare grande impulso alla competitività, mettendo le imprese europee nelle condizioni di essere all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie, di crescere e di assumere un ruolo di punta a livello mondiale sui nuovi mercati in crescita, nonché di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi pubblici, così da contribuire a creare un gran numero di posti di lavoro di buona qualità;

osservato che l'intervento dell'Unione possiede un valore aggiunto sostanziale, perché consentirà la prosecuzione dell'attuale programma

AAL, combinando risorse nazionali ed europee nell'ambito di una strategia comune, e consentirà di stimolare la collaborazione internazionale su progetti nel campo della ricerca e sviluppo e dell'innovazione, coinvolgendo in particolare le PMI, ciò che sarebbe impossibile con le strutture esistenti;

ritenuto che per tal via il comparto industriale, e in particolare le PMI, godranno di un sostegno più efficace grazie alla massa critica creata e alla coerenza dell'approccio europeo seguito per elaborare soluzioni interoperabili e che sarà inoltre possibile adattare le soluzioni del programma comune alle regolamentazioni e alle preferenze sociali a livello nazionale e regionale: un importante prerequisito per lo sfruttamento commerciale e lo sviluppo del mercato, che favorisce senz'altro la partecipazione delle PMI;

sottolineata l'importanza degli investimenti dell'UE su ricerca e innovazione nel programma quadro unico Orizzonte 2020, che mette maggiormente in rilievo le possibilità di tradurre il progresso scientifico in prodotti e servizi innovativi che offrano opportunità imprenditoriali e migliorino la vita dei cittadini e nel contempo riduce drasticamente le formalità burocratiche, semplificando norme e procedure per attirare più ricercatori di punta e una gamma più ampia di imprese innovative;

preso atto che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

si esprime in senso favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 23

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 15 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Sottocommissione per i pareri

7^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7^a Commissione:

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo: parere favorevole con osservazione;

alla 1^a Commissione:

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni: parere favorevole con osservazioni.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 settembre 2013

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

9^a Seduta

Presidenza della Presidente
GINETTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (n. COM (2013) 410 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 11^a Commissione:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma avviato congiuntamente da più Stati membri (n. COM (2013) 500 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

17^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Prende la parola sul provvedimento in titolo il senatore MARAN (*SCpI*), relatore, il quale rileva che esso è diretto a proseguire l'azione di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di eliminazione degli sprechi e di migliore riallocazione delle risorse disponibili, nonché a favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni e potenziarne l'efficacia.

Il decreto-legge in argomento si colloca, quindi, nel solco del risanamento dei conti pubblici, che ha portato alla chiusura della procedura di deficit eccessivo, con la decisione del Consiglio del 21 giugno 2013, e al contempo persegue gli obiettivi di stimolo alla ripresa dell'economia e di stabilizzazione dell'occupazione, nell'ottica di una sana e corretta gestione dell'amministrazione pubblica.

Le disposizioni del decreto-legge prevedono, anzitutto, la proroga fino al 31 dicembre 2015 del blocco nell'acquisto di auto blu e la riduzione delle spese per le consulenze. Si prevedono, inoltre, misure di razionalizzazione e semplificazione nelle assunzioni e nella mobilità volontaria all'interno delle pubbliche amministrazioni. In coerenza con questo obiettivo, si prevedono forme di stabilizzazione nell'impiego pubblico, nei confronti di coloro che hanno maturato, nell'ultimo quinquennio, un'anzianità di tre anni con rapporti di lavoro flessibile nel settore pubblico. Al contempo, viene limitato a casi eccezionali il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato, al fine di prevenire il formarsi di nuovo precariato, e viene rafforzata la responsabilità dei dirigenti nell'abuso dei contratti di lavoro flessibile.

Con particolare riguardo alle materie maggiormente afferenti alle competenze della 14^a Commissione permanente, occorre soffermarsi, secondo il relatore, sull'articolo 10 del decreto-legge, concernente la politica di coesione europea. Esso reca disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'uso dei fondi strutturali europei, sia dal punto di vista della capacità di spesa che da quello della qualità della spesa, attraverso il rafforzamento della capacità di gestione delle procedure.

Peraltro, tale intervento normativo risulta conseguente a quanto illustrato dal Ministro Trigilia, nel corso dell'audizione svolta davanti alle Commissioni 5^a e 14^a del Senato nei giorni 11 e 15 luglio 2013, in cui ha ribadito l'esigenza di far fronte alle significative carenze «storiche», anche di natura culturale, nella capacità delle amministrazioni di gestire efficacemente le procedure inerenti l'uso dei finanziamenti europei, anche al fine di evitare il rischio di non riuscire ad utilizzare tutti i fondi messi a disposizione dell'Italia da parte dell'Unione europea.

Al riguardo, nelle raccomandazioni specifiche per l'Italia, approvate dal Consiglio dell'Unione europea il 19 giugno 2013, si stigmatizza «l'assenza di iniziative volte a migliorare la gestione dei fondi», pur riconoscendo l'efficacia dei provvedimenti presi dall'Italia per aumentare l'assorbimento dei fondi stessi. Infatti, con il Piano d'azione Coesione, nell'arco di 12 mesi, l'assorbimento dei fondi è stato aumentato di 10 punti percentuali, dal 21 percento al 31 percento. Tuttavia, l'Italia non aveva ancora adottato misure strutturali e durature per ovviare ai problemi di gestione dei fondi, soprattutto nelle regioni meridionali, specie per quanto riguarda la capacità di elaborazione, preparazione e realizzazione dei progetti, nonché la prevenzione e l'individuazione precoce delle irregolarità nell'uso dei fondi UE.

Il decreto-legge, quindi, risponde alle esigenze espresse nelle predette raccomandazioni, prevedendo all'articolo 10, la creazione di un'Agenzia per la Coesione territoriale. La creazione di tale organismo era stato anticipato dal Ministro Trigilia, nella citata audizione presso le Commissioni del Senato, al fine di rafforzare l'efficacia del meccanismo di governo dei fondi a livello nazionale. All'Agenzia sono attribuite tre tipi di funzioni: il monitoraggio sistematico e continuo sull'uso dei fondi; il sostegno e l'assistenza tecnica alle amministrazioni interessate nella gestione dei programmi, sia attraverso attività di formazione specifica del personale, sia con apposite strutture di sostegno alle amministrazioni, per quanto riguarda in particolare la gestione degli appalti pubblici; la gestione diretta, in casi ben definiti, valutati dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per la Coesione territoriale, sia di progetti sperimentali, sia di programmi ritardati da gravi inadempienze da parte delle autorità di gestione.

L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la coesione territoriale. Ad essa sono attribuiti compiti operativi di attuazione, vigilanza e supporto alle autorità di gestione dei programmi finanziati dai fondi strutturali, mentre al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (del Ministero dello sviluppo economico e in avvalimento da parte del Ministro per la coesione territoriale) restano i compiti di programmazione e di coordinamento delle politiche.

A tal fine, la norma prevede il trasferimento, nei ruoli della Presidenza del Consiglio, di 50 unità di personale del Ministero dello sviluppo economico, attualmente operante presso il Dipartimento per lo sviluppo economico. Per l'istituenda Agenzia per la coesione territoriale, la disposizione prevede una dotazione organica di 200 unità, alla cui assunzione deve corrispondere una analoga riduzione di organico del Ministero dello sviluppo economico.

Al termine della sua esposizione, quindi, il relatore sottopone all'attenzione dei commissari una conferente proposta di parere favorevole per la Commissione di merito.

Il senatore ORELLANA (*M5S*), pur ritenendo positiva l'idea di approntare una Agenzia per la coesione, esprime la propria preoccupazione per le non poche criticità contenute nel provvedimento in esame.

Tra queste va valutata – oltre al considerevole onere che lo Stato dovrà sostenere per l'istituzione dell'Agenzia – in particolare, la circostanza che al suddetto nuovo organismo non viene attribuita una funzione di effettivo coordinamento degli enti, nazionali e locali, coinvolti nell'utilizzo dei fondi strutturali assegnati all'Italia, con ciò facendo mancare una competenza più che opportuna e che avrebbe potuto ovviare alla cronica incapacità italiana di utilizzare proficuamente le risorse provenienti da Bruxelles.

Senza ulteriore discussione, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale per deliberare, mette in votazione lo schema di parere del relatore, che è approvato dalla Commissione, con l'astensione, constatata dallo stesso Presidente, dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Lega Nord.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in merito all'indagine conoscitiva sul futuro della democrazia sovranazionale nell'Unione europea e la proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo

Il presidente CHITI sollecita una discussione preliminare allo scopo di valutare l'opportunità di mettere in cantiere, insieme alla Commissione Esteri del Senato, un'indagine conoscitiva avente per argomento «Il futuro della democrazia sovranazionale nell'Unione europea e la proiezione delle politiche europee nel Mediterraneo».

A suo modo di vedere, la suddetta indagine dovrebbe fungere da strumento di approfondimento – in vista del cruciale appuntamento rappresentato dal semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, che inizierà il 1° luglio 2014 – di due fondamentali tematiche: la riforma istituzionale dell'architettura UE, nella direzione di una maggiore dimensione sovranazionale della cooperazione europea; il ruolo che l'Italia può svolgere nel bacino del Mediterraneo, attraversato, in quest'ultimo periodo, purtroppo, da tensioni e guerre.

Relativamente a tale ultimo profilo, a suo avviso, sarebbe opportuno svolgere una ponderata riflessione sui sommovimenti politici, sociali ed economici in corso nei paesi della sponda sud di questo mare, esaminando i diversi contesti locali, la situazione dei diritti umani, il ruolo delle forze armate nei differenti paesi, lo stato del negoziato tra Israele e l'Autorità palestinese, nonché l'influenza che le tre principali religioni monoteiste esercitano nell'area.

Occorrerebbe, infine, prendere in esame con attenzione anche le ragioni del fallimento, nel recente passato, di modalità di collaborazione, quali, notoriamente, il Partenariato euromediterraneo, impostato in seno all'Unione europea, cercando di capire in quali condizioni e da parte di quali soggetti – l'Unione, gli Stati, le regioni – sarà possibile rinnovare

tale cooperazione, al fine di rendere il Mediterraneo un quadrante geopolitico di valore strategico per l'Europa.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nel condividere l'impostazione proposta dal Presidente, rileva come uno degli obiettivi della presidenza di turno italiana del 2014 dovrebbe essere, necessariamente, il rilancio di una politica dell'Unione in quanto tale nei confronti dell'area mediterranea, allo scopo precipuo di lavorare affinché essa diventi uno spazio di pace e stabilità.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) esprime soddisfazione per l'opzione di indagine testé delineata dal presidente Chiti, suggerendo l'opportunità di focalizzarla, in modo particolare, sul contributo che le giovani generazioni che vivono su entrambi i lati di questo specchio di mare possono fornire per instaurare un clima di collaborazione reciproca. Peraltro, ciò implica, a suo parere, l'esigenza di coinvolgere le università ed i centri di ricerca, ove operano e studiano i giovani.

Il senatore FLORIS (*PdL*), nel formulare un giudizio positivo sulla proposta, invita a concentrare l'attenzione sulla centralità del Mediterraneo quale presupposto per l'avvio di uno sviluppo economico per i paesi rivieraschi e per l'intera Europa.

Secondo il senatore TARQUINIO (*PdL*), il tema oggetto dell'indagine, oltre ad avere una natura seria ed assai vasta, richiederà l'approfondimento del ruolo che le religioni giocano in questa regione, ruolo che si è rivelato con la sua portata predominante e, in non pochi casi, dirimente.

Al senatore CANDIANI (*LN-Aut*) preme mettere l'accento sull'esigenza di acquisire, mediante un'indagine di questo genere, informazioni utili per meglio capire come stabilizzare l'area dal punto di vista economico.

Il senatore MARTINI (*PD*) è dell'avviso che sia necessario delimitare il campo di azione di una procedura informativa che si ripromette di appurare le diverse cause di instabilità dell'intera area mediterranea.

Le Commissioni, quindi, dovranno precisare le finalità dell'indagine conoscitiva, cercando di tradurre tutti gli elementi informativi acquisiti in indirizzi concreti di possibili politiche per il Parlamento e per il Governo.

Si tratterà, inoltre, di cogliere quali siano le nuove tendenze del rapporto tra la riva sud e la riva nord di questo mare, in maniera da prefigurare dei diversi moduli di cooperazione.

Infine, non dovrà essere perso di vista l'obiettivo informatore dell'indagine, ossia arrivare a consolidare un bagaglio di conoscenze e di argomenti affinché il Governo italiano possa – nella sede negoziale dell'Unione e rispetto ai maggiori partner «nordici» – far accettare l'opzione

per cui la frontiera mediterranea rappresenta il vero baricentro e l'autentica priorità della politica estera comunitaria.

Il presidente CHITI, a conclusione di tale scambio preliminare di opinioni, si riserva, quindi, di prendere contatto con il Presidente della Commissione Esteri, allo scopo di procedere, a breve, agli adempimenti previsti dal Regolamento per lo svolgimento della suddetta indagine.

La seduta termina alle ore 14,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1015

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è diretto a proseguire l'azione di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di eliminazione degli sprechi e di migliore riallocazione delle risorse disponibili, nonché a favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni e potenziarne l'efficacia;

considerato che esso si colloca nel solco del risanamento dei conti pubblici che ha portato alla chiusura della procedura di deficit eccessivo, con la decisione del Consiglio del 21 giugno 2013, e persegue al contempo gli obiettivi di stimolo alla ripresa dell'economia e di stabilizzazione dell'occupazione, nell'ottica di una sana e corretta gestione dell'amministrazione pubblica;

considerato, in particolare, l'articolo 10, recante disposizioni concernenti la politica di coesione europea e finalizzate a rendere più efficace l'uso dei fondi strutturali europei, sia dal punto di vista della capacità di spesa che da quello della qualità della spesa, attraverso il rafforzamento della capacità di gestione delle procedure;

ricordato, al riguardo, che il Ministro per la coesione territoriale, nel corso dell'audizione svolta davanti alle Commissioni 5^a e 14^a del Senato nei giorni 11 e 15 luglio 2013, ha ribadito l'esigenza di far fronte alle significative carenze «storiche», anche di natura culturale, nella capacità delle amministrazioni pubbliche di gestire efficacemente le procedure inerenti l'uso dei finanziamenti europei, anche al fine di evitare il rischio di non riuscire ad utilizzare tutti i fondi messi a disposizione dell'Italia da parte dell'Unione europea;

considerate le raccomandazioni specifiche per l'Italia, approvate dal Consiglio dell'Unione europea il 19 giugno 2013, in cui si stigmatizza «l'assenza di iniziative volte a migliorare la gestione dei fondi», pur riconoscendo l'efficacia dei provvedimenti presi dall'Italia per aumentare l'assorbimento dei fondi stessi;

valutata positivamente la creazione dell'Agenzia per la coesione territoriale, con compiti operativi di attuazione, vigilanza e supporto alle autorità di gestione dei programmi finanziati dai fondi strutturali, che si affianca al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica a cui restano i compiti di programmazione e di coordinamento delle politiche,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 11 settembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il Viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà, iniziata lo scorso 1° agosto.

Intervengono, ponendo quesiti e richiedendo chiarimenti, il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), il deputato Mirella LIUZZI (*M5S*), i senatori Federico FORNARO (*PD*) e Maurizio ROSSI (*SCpI*), i deputati Vini-
cio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Giorgio LAINATI (*PdL*), il senatore Lello CIAMPOLILLO (*M5S*) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonio CATRICALÀ, *Viceministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti formulati.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), cui risponde Roberto FICO, *presidente*.

Dopo un intervento del senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*), Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il Viceministro Catricalà e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 11 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,10

